SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. **161.**

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 56, n. 64, n. 65, n. 66, n. 67, n. 69, n. 70, n. 72 e n. 73, ed in particolare il comma 5, lettera *a)*;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 18, 19, 23, 24 e 48;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ed in particolare l'articolo 24, comma 3, ultimo periodo;

Vista la delibera della quinta commissione permanente del CIPE del 29 giugno 2000, per la costituzione degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto:

a) la promozione dell'internazionalizzazione e lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero favorendo l'utilizzo e l'integrazione degli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al sostegno dei sistemi produttivi regionali;

b) il perseguimento del raccordo tra gli indirizzi e la programmazione nazionale e regionale in materia;

c) la disciplina dei procedimenti concernenti la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici, anche internazionali e comunitari, per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, tenuto conto delle competenze statali e regionali come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000.

2. In particolare, il presente regolamento si applica alla concessione di:

a) assicurazione e finanziamento del credito all'esportazione, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

b) contributi agli interessi sui finanziamenti relativi alle quote di partecipazione a società ed imprese all'estero:

c) finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

d) finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici per incentivare la costituzione all'estero di insediamenti stabili;

e) finanziamenti a tasso agevolato di studi di prefattibilità, di fattibilità e di programmi di assistenza tecnica;

f) contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi individuati annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;

g) contributi ad istituti, enti ed associazione per iniziative volte a promuovere le esportazioni;

h) contributi a consorzi per il commercio estero;

i) contributi a consorzi agroalimentari e turistico alberghieri.

Art. 2.

Sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive

1. Allo scopo di agevolare l'accesso degli operatori economici ai servizi derivanti dall'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, anche nell'ambito dei vigenti accordi di programma stipulati tra il Ministero del commercio con l'estero e ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è costituito lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive, di seguito denominato: «sportello», di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che può articolarsi su base territoriale secondo le esigenze di ciascun territorio regionale.

2. Le modalità di organizzazione dello sportello sono definite in accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero del commercio con l'estero e ciascuna regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla costituzione dello sportello possono essere chiamati a partecipare l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), l'Istituto per i servizi assicurativi per il commercio estero (SACE), l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE) ed eventualmente la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo (FINEST) e Sviluppo Italia.

3. Gli accordi di cui al comma 2, intervenuti con i soggetti di cui al presente comma disciplinano, nel rispetto della normativa vigente, anche le modalità procedurali riguardanti l'utilizzazione degli strumenti finanziari di competenza della SACE, della SIMEST ed eventualmente della FINEST e Sviluppo Italia.

4. Per assicurare una più efficace proiezione del sistema delle imprese sui mercati internazionali, lo sportello opera, anche in collegamento con il Ministero degli affari esteri e la sua rete diplomatico-consolare, con gli uffici dell'ICE all'estero, nonché, nelle materie di competenza, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. All'attività dello sportello possono essere associati il sistema delle camere di commercio, gli sportelli unici per le attività produttive, le associazioni di categoria e imprenditoriali, nonché gli enti strumentali regionali, gli istituti di credito, gli enti fieristici e gli altri organismi interessati, in particolare l'Istituto per la promozione industriale (IPI), anche al fine di costituire più sportelli o una rete di sportelli operativi rivolti a garantire la diffusione territoriale dei servizi offerti.

6. Gli accordi di cui al comma 2 indicano i criteri e le modalità per la gestione operativa dello sportello, nonché per la nomina del responsabile dello sportello.

Art. 3.

Compiti dello sportello

1. Lo sportello di cui all'articolo 2 è volto ad assicurare:

a) la diffusione e l'accesso a livello territoriale ai servizi di carattere finanziario, assicurativo, informativo e promozionale inerenti alle opportunità ed agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese, ivi comprese le informazioni preliminari concernenti l'indizione e lo svolgimento di gare internazionali;

b) l'assistenza e l'orientamento ai mercati internazionali;

c) l'informazione sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento ed il supporto ai fini istruttori;

d) la presentazione al soggetto competente delle domande necessarie per ottenere le misure di sostegno allo sviluppo delle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese;

e) l'informazione in merito ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione ed all'importazione;

f) eventualmente, l'informazione in relazione ad altri strumenti di sostegno alle imprese.

2. Lo sportello assicura altresì l'accesso ai servizi ed alle informazioni di cui al comma 1, anche per il tramite del Sistema informativo nazionale del commercio con l'estero (SINCE), nonché a tutte le ulteriori informazioni in materia disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali.

Art. 4.

Procedimento semplificato

1. Per i procedimenti di cui all'articolo 1 la domanda viene presentata allo sportello, che la inoltra, nei termini previsti dall'accordo di cui all'articolo 2, al soggetto competente, previa verifica, ove previsto dallo stesso accordo, della sua regolarità e completezza.

2. Ogni soggetto competente è tenuto a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro i termini previsti dalle rispettive normative e, in mancanza, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.

3. Lo sportello cura il rilascio e la trasmissione ai destinatari dei provvedimenti positivi o negativi adottati dai soggetti competenti per i procedimenti di cui all'articolo 1.

4. Le condizioni, le modalità e i tempi della concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di cui all'articolo 1, restano disciplinate ai sensi degli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, così come modificata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il responsabile dello sportello convoca, entro cinque giorni, anche su istanza del soggetto richiedente, una conferenza di servizi istruttoria che si svolge ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i soggetti interessati alla specifica misura di sostegno richiesta, al fine di esaminare contestualmente le circostanze che hanno impedito il rilascio della pronuncia richiesta e le eventuali condizioni per superarle.

6. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il soggetto richiedente può chiedere al responsabile dello sportello di conoscere le circostanze che hanno impedito il rilascio della pronuncia richiesta e le eventuali condizioni necessarie per superarle. Il responsabile dello sportello, entro cinque giorni, fornisce i chiarimenti richiesti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto competente.

Art. 5.

Procedure relative ad una medesima operazione

1. Per l'istruttoria relativa ad istanze finalizzate ad acquisire più provvedimenti concernenti la medesima operazione, o per superare una pronuncia negativa che sia nel frattempo intervenuta, il responsabile dello sportello, anche su istanza dell'interessato, può chiedere che il Ministero del commercio con l'estero, salvo che la competenza sia della regione, promuova una conferenza di servizi, che si svolge ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di individuare le eventuali condizioni per l'accoglimento dell'istanza. Alla conferenza partecipano contestualmente i soggetti interessati al rilascio dei provvedimenti richiesti.

2. Il verbale della conferenza di servizi viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello, al richiedente, e reca le eventuali condizioni per l'accoglimento dell'istanza.

Art. 6.

D e r o g h e

1. Gli articoli 4 e 5 del presente regolamento possono essere applicati all'utilizzazione degli strumenti gestiti dalla SACE, dalla SIMEST S.p.a., dalla FINEST e da Sviluppo Italia, solo nell'ipotesi in cui sia stato previamente adottato uno specifico protocollo d'intesa fra ciascuno sportello regionale ed il singolo organismo di gestione.

2. Sono disciplinati dal presente regolamento gli strumenti agevolativi di cui all'articolo 1 di competenza del Comitato delle agevolazioni di cui alla convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.a. il 16 ottobre 1998, emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 295

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentate del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di

norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della pre-

sente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— Si trascrive il testo dei punti numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione: legge 24 maggio 1977, n. 227.».

«64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3.».

«65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.».

«66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni: legge 29 ottobre 1954, n. 1083.».

«67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale: legge 24 maggio 1977, n. 227.».

«69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero: legge 21 febbraio 1989, n. 83.».

«70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.».

«72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: legge 26 febbraio 1992, n. 212.».

«73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero: legge 24 aprile 1990, n. 100; legge 9 gennaio 1991, n. 19, art. 2.».

— La legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1977, n. 143, reca: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

— Si trascrive l'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1990, n. 251, recante «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni»:

«Art. 3. — 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.

3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981.».

— Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1981, n. 147, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1981, n. 206), reca: «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane».

— La legge 29 ottobre 1954, n. 1083, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1954, n. 274, reca: «Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane».

— La legge 21 febbraio 1989, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1989, n. 58, reca: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane».

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55, reca: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale».

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1990, n. 101, reca: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero».

— Si trascrive l'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1991, n. 17, recante: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe»:

«Art. 2. — 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.

2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile. L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.

3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.

5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.

6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1. La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.

7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100; il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo.

8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'unione italiana delle camere di commercio stesse.

Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. La localizzazione del Cento di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.».

— Si trascrivono gli articoli 18, 19, 23, 24 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 18 *(Funzioni e compiti conservati allo Stato)*. — 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;

l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;

o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera *p)* del presente comma;

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente».

«Art. 19 *(Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.

2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *z)*, *aa)* e *bb)*, sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera *aa)* del comma 1 dell'art. 18.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *z)*, *aa)* e *bb)*, i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.

10. *Abrogato.*

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza dileggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti».

«Art. 23 *(Conferimento di funzioni ai comuni)*. — 1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'art. 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive».

«Art. 24 *(Princìpi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi)*. — 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo *iter* procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto».

«Art. 48 *(Conferimento di funzioni alle regioni)*. — 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

— Si trascrive l'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° maggio 1998, n. 109, recante: «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 24 *(Indirizzo strategico e coordinamento operativo)*. — 1. È costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione.

2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonché le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorità, nonché definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore.

3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a. di INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.».

— La delibera della quinta commissione permanente del CIPE del 29 giugno 2000 è confluita nella delibera CIPE 4 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2000, n. 255, che reca: «Costituzione degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese (Deliberazione n. 91/2000)».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2000, n. 149, reca: «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

— Si trascrive l'art. 7 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 7. — 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata al rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— Si trascrive l'art. 1 della citata legge 26 febbraio 1992, n. 212:

«Art. 1. — 1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, il Ministero degli affari esteri

promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità economica europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari altresì gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'«Iniziativa Esagonale» nonché i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale multilaterale.

3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta interessati, il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale.

4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese:

a) determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;

b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri ai sensi del comma 5.

5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro, contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta delle priorità e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.

6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-Paese approvati in quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'art. 3, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 10, e dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.».

Note all'art. 2:

— Si trascrive l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.».

— Per il riferimento all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si trascrivono gli articoli 14 e 22 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:

«Art. 14 *(Disposizioni generali)*. — 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'art. 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.

3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le condizioni, le modalità e i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

4. Salvo quant'altro previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a ciò designati dal soggetto gestore.».

«Art. 22 *(Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella *A* allegata alla legge citata.

2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero".

3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 3, legge 20 ottobre 1990, n. 304:

a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalità e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5.

7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese può essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda.».

— Si trascrive l'art. 4 della citata legge 24 aprile 1990, n. 100:

«Art. 4. — 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contatto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.».

— Per il riferimento all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive l'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)».

Nota all'art. 5:

— Per il riferimento all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si vedano le note all'art. 4.

Nota all'art. 6:

— Si trascrive l'art. 25, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:

«Art. 25 *(Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La SIMEST S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza dileggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla SIMEST S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla SIMEST S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, a 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla SIMEST della gestione degli interventi indicati al comma 1.».

01G0217

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 aprile 2001, n. **162.**

Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», ed in particolare gli articoli da 10 a 16, riguardanti la rivalutazione dei beni delle imprese;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in particolare gli articoli da 1 a 7 riguardanti la rivalutazione dei beni dell'impresa;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408»;

Visto l'articolo 16 della legge n. 342 del 2000, in base al quale le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15 della medesima legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001, n. 58/2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-4644/UCL del 6 aprile 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modi e termini della rivalutazione

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, le società e gli enti che hanno approvato detto bilancio entro la data di pubblicazione del presente decreto possono eseguire la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le imprese individuali, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla pubblicazione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, entro il termine indicato nel periodo precedente, eseguono la rivalutazione nel prospetto di cui al medesimo articolo 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimare entro il predetto termine e da conservare e presentare a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Art. 2.

Beni rivalutabili

1. La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all'articolo 10 della legge, compresi i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire nonché quelli completamente ammortizzati, posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita, acquisiti fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999. Le destinazioni dei beni indicate nell'articolo 10 della legge, già risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre 1999, devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazione è effettuata. Per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata dette acquisizioni devono risultare dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

3. I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità.

4. Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse.

Art. 3.

Azioni e quote

1. Le azioni e le quote possedute dalla società, ente o impresa che esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Art. 4.

Rivalutazione per categorie omogenee

1. Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata per ciascun bene nel relativo inventario o, per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, nel prospetto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge.

2. Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

4. Per i beni immateriali la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di essi.

5. Gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in categorie omogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, nonché fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo del citato testo unico. Gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo sono raggruppati in categorie omogenee secondo i criteri indicati nel precedente comma 3.

6. I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai fini della classificazione in categorie omogenee, in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.

7. I beni a deducibilità limitata di cui agli articoli 67, comma 10-*bis* e 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea.

8. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti.

Art. 5.

Modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili

1. Per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. La rivalutazione può essere eseguita anche al fine di eliminare gli effetti degli ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie. I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6.

Limite economico della rivalutazione

1. Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione eseguita a norma degli articoli 10 e seguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non può in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. Il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito.

2. Le azioni non quotate in mercati regolamentati e le partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del valore ad esse attribuibile in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della società partecipata.

Art. 7.

Effetti fiscali

1. La rivalutazione ha effetto, anche ai fini fiscali, dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Art. 8.

Imposta sostitutiva

1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge, rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ipotesi in cui il saldo attivo sia ridotto per copertura di perdite d'esercizio.

Art. 9.

Saldo attivo di rivalutazione

1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge.

2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 della legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

3. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, finalizzate a favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui all'articolo 13, comma 1, della legge concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ed a quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione.

Art. 10.

Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio

1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Il regime dell'articolo 14 è applicabile ai beni per i quali l'articolo 10 consente la rivalutazione. L'applicazione di tale regime può essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo.

3. Per le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il regime dell'articolo 14 della legge si applica per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio o rendiconto relativo al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 1.

4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3, della legge e le disposizioni di cui al precedente articolo 9, comma 2. In caso di incapienza di riserve utilizzabili può essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale.

Art. 11.

Norme abrogate

Sono abrogati l'articolo 1, l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, l'articolo 4, l'articolo 5, commi 2, 4 e 6, l'articolo 7, commi 2, 4 e 5, l'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale del 14 febbraio 1991.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 390

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2000, così recitano:

«Art. 10 *(Ambito di applicazione della rivalutazione)*. — 1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Art. 11 *(Modalità di effettuazione della rivalutazione)*. — 1. La rivalutazione di cui all'art. 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo art. 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 12 *(Imposta sostitutiva)*. — 1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'art. 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Art. 13 *(Contabilizzazione della rivalutazione)*. — 1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Art. 14 *(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)*. — 1. Le disposizioni dell'art. 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'art. 13, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11.

Art. 15 *(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)*. — 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Art. 16 *(Modalità attuative della rivalutazione)*. — Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione».

— Gli articoli da 1 a 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, recante «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990, così recitano:

«Art. 1 *(Autorizzazione alla rivalutazione monetaria di taluni beni di impresa)*. — 1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che anno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'art. 2425

del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo art. 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalità previste nell'art. 8.

Art. 2 *(Modalità per la rivalutazione dei beni di impresa)*. — 1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello indicato nel primo periodo del presente comma. La rivalutazione può riguardare anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla presente legge, purchè i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

Art. 3 *(Applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze)* — (Testo in vigore dal 2 gennaio 1992 modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, art. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 6 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1992).

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo o del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

7. Per gli enti e le società conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dal conferente.

8. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.

9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.

9-*bis.* Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della società conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della società conferitaria.

Art. 4 *(Modalità per lo smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta)*. — 1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.

3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'art. 3, anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

Art. 5 *(Ambito di applicazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese).* — 1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'art. 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera *d)*, del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 *(Sanzioni amministrative e penali).* — 1. In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 2 o dell'art. 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'art. 32-*bis* del codice penale, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Art. 7 *(Disposizioni di attuazione).* — 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione».

— Il decreto ministeriale 14 febbraio 1991 recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991.

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1-2 *(Omissis);*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 342/2000 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1986, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 1° gennaio 1998, così recita:

«Art. 87 *(Soggetti passivi).* — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-*bis.* In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti».

— Per il testo dell'art. 15 della legge n. 342/2000 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Gli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, così recitano:

«Art. 16 *(Registro dei beni ammortizzabili).* — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione».

«Art. 18 *(Contabilità semplificata per le imprese minori)*. (Testo modificato dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991, in vigore dal 1° gennaio 1992). — Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.

I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti.

Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti della imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma».

Nota all'art. 3:

— L'art. 2359 del codice civile, così recita:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

Nota all'art. 4:

— Gli articoli 40, 61, 67 comma 10-*bis* e 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così recitano:

«Art. 40 *(Immobili non produttivi di reddito fondiario)*. (Testo modificato dall'art. 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001). — 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato».

«Art. 61 *(Valutazione dei titoli)*. (Testo modificato dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1994, in vigore dal 1° gennaio 1995). — 1. I titoli indicati nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-*bis,* 4 e 6 dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

1-*bis*. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis* dello stesso articolo in misura propor-

zionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera *c)* del comma 4 dell'art. 9.

3-*bis*. Le riduzioni di valore di cui alla lettera *b)*, del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.

4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.

5-*bis*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 53».

«Art. 67 *(Ammortamento dei beni materiali).* (Testo modificato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, in vigore dal 1° gennaio 2000). — 1-10 *(Omissis).*

10-*bis*. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto».

«Art. 121-*bis (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.* (Articolo inserito dall'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998). — 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a),* numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'art. 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'art. 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera *b),* si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento».

Nota all'art. 8:

— L'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'art. 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, in vigore dal 1 gennaio 2001, così recita:

«Art. 105 *(Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).* — 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 14, le società e gli enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: *a)* l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; *b)* l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.

2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera *a)* del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.

3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera *a)* del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-*bis.*

4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera *b)* del comma 1:

1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma;

2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è stato attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-*bis*. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla società o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-*bis*.

5. Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'art. 14, gli importi indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera *a)*.

6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati:

1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera *a)* del comma 1 verificatisi nell'esercizio;

2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera *b)* del comma 1 verificatisi nell'esercizio.

7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 ovvero è attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-*bis*, e 94, comma 1-*bis*, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.

8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni è raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o più vantaggiosi».

Nota all'art. 9:

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 reca «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a), b), c), d)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed è stato pubblicato nel S.O. n. 3/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda nelle nota all'art. 3.

— L'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore dal 1° gennaio 1998, così recita:

«Art. 54 *(Plusvalenze patrimoniali)*. — 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

[*c)* se sono iscritte nello stato patrimoniale; Abrogata];

d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

2-*bis*. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

[5-*bis*. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere *a)* e *b)*, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2500 centimetri cubici, del comma 8-*bis* dell'art. 67, nonché ai beni di cui alla lettera *c)* dello stesso comma. Abrogato].

6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento».

Nota all'art. 11:

— Per i riferimenti del decreto ministeriale 14 febbraio 1991, si veda nelle note alle premesse.

01G0218

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Belluno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Belluno ed il sindaco nella persona dell'avv. Maurizio Fistarol;

Considerato che, in data 15 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Belluno è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Sacchi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Belluno è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Maurizio Fistarol.

Il citato amministratore, in data 15 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione del consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Belluno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belluno ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Sacchi.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Ancona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Ancona ed il sindaco nella persona del dott. Renato Galeazzi;

Considerato che, in data 16 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ancona è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Mannino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ancona è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Renato Galeazzi.

Il citato amministratore, in data 16 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione del consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ancona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 408/13/3 Gab. del 6 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ancona ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Mannino.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Benevento e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Benevento ed il sindaco nella persona del dott. Pasquale Viespoli;

Considerato che, in data 15 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Benevento è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Benevento è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Pasquale Viespoli.

Il citato amministratore, in data 15 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione del consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 500/Gab.13.8.1 del 6 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Benevento ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Giordano.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerzeto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Pezone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 26 marzo 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel comtempo, con provvedimento n. 1141/13.3/Gab. del 26 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Pezone.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Nardò, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, sono stati eletti il consiglio comunale di Nardò (Lecce) ed il sindaco nella persona del prof. Gregorio Dell'Anna;

Considerato che, in data 15 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 41, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nardò (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nardò (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Gregorio Dell'Anna.

Il citato amministratore, in data 15 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1139/13.1/Gab. del 5 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nardò (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Prete.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4952

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 aprile 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 75.106 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni, in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 2001, entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 aprile 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 aprile 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei buoni del Tesoro poliennali triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente art. verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 48 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascera separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: VISCO

01A4958

DECRETO 19 aprile 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1º febbraio 2001 e scadenza 1º agosto 2011, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 75.106 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 febbraio, 26 marzo 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 26 marzo 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 20 febbraio 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 20 febbraio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei buoni del Tesoro poliennali decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente art. verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 90 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1.), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: VISCO

01A4959

DECRETO 19 aprile 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 75.106 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 1 4 e 15 del citato decreto del 26 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei certificato di credito del Tesoro settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente art. verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: VISCO

01A4960

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2001.

Inserimento del medicinale anastrozolo nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma metastatico della mammella in soggetti di sesso maschile con recettori estrogenici positivi, resistente alla terapia endocrina di prima linea.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indcazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre

1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali: Epoetina Alfa e Beta (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 deIl'11 marzo 1998); Tetraidrobiopterina (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998); Testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); Arginina, Interferone Alfa Ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); Adenosindeaminasi (Adagen), Mifepristone (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999); Interferone Alfa Ricombinante, Mitotane (Lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); Inteferone Alfa Naturale, Interferone Alfa Ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); Octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); Trientine Cl. (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); Ciclosporina A, Ribavirina (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); Epoetina Alfa e Beta, Zinco Solfato (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000); Interferone gamma, Levocarnitina, Octreotide, Verteporfina (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000); Mitotane (Lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); Ac Cis-Retinoico, Lamivudina, Micofenolato Mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000); Verteporfina (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001);

Atteso che, specialità medicinali a base di anastrozolo, seppur registrate per altre indicazioni terapeutiche, possono costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento del carcinoma metastatico della mammella in soggetti di sesso maschile con recettori estrogenici positivi, resistente alla terapia endocrina di prima linea;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 2000, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 7 febbraio 2001;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale anastrozolo è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai soggetti di sesso maschile affetti da carcinoma metastatico della mammella, con recettori estrogenici positivi, resistente alla terapia endocrina di prima linea, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2001

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 213

ALLEGATO 1

Denominazione: anastrozolo.

Indicazione terapeutica: carcinoma metastatico della mammella, in soggetti di sesso maschile con recettori estrogenici positivi, resistente alla terapia endocrina di prima linea.

Criteri di inclusione: soggetti di sesso maschile affetti da carcinoma della mammella con recettori per gli estrogeni positivi, resistente alla terapia endocrina di prima linea.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: 1 cpr/die fino a progressione della malattia.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

Art. 4. — Istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;

Art. 5. — Acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

Art. 6. — Rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
1) Anamnesi	+	
2) Misurazione obiettiva della lesione primaria	+	+
3) Misurazione obiettiva delle lesioni metastatiche	+	+

01A4825

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2001.

Inserimento del medicinale octreotide acetato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle fistole pancreatiche.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indcazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali: Epoetina Alfa e Beta (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998); Tetraidrobiopterina (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998); Testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); Arginina, Interferone Alfa Ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); Adenosindeaminasi (Adagen), Mifepristone (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999); Interferone Alfa Ricombinante, Mitotane (Lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); Inteferone Alfa Naturale, Interferone Alfa Ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); Octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); Trientine Cl. (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); Ciclosporina A, Ribavirina (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); Epoetina Alfa e Beta, Zinco Solfato (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 10 marzo 2000); Interferone gamma, Levocarnitina, Octreotide, Verteporfina (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000); Mitotane (Lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); Ac Cis-Retinoico, Lamivudina, Micofenolato Mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000); Verteporfina (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001);

Atteso che specialità medicinali a base di octreotide acetato, seppur registrate per altre indicazioni terapeutiche, possono costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento delle fistole pancreatiche;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 2000, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 7 febbraio 2001;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale octreotide acetato è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai soggetti che presentano fistole pancreatiche che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2001

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 214

ALLEGATO 1

Denominazione: octreotide acetato.

Indicazione terapeutica: fistole pancreatiche.

Criteri di inclusione: fistola pancreatica documentata.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: dosi da un minimo di 0.05 mg/b.i.d. per via sottocutanea ad un massimo di 0.2 mg/t.i.d., fino a risoluzione della fistola.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

Art. 4. — Istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;

Art. 5. — Acquisizione dei consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

Art. 6. — Rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
1) Anamnesi	+	
2) Cause determinazione fistola	+	
3) Glicemia	+	+
4) Amilasemia	+	+
5) Nutrizione parenterale totale	sì/no	sì/no

01A4826

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 aprile 2001.

Assegnazione del numero di identificazione nazionale alla specialità medicinale per uso veterinario «Dicural» soluzione orale, autorizzato con procedura centralizzata europea.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO XI DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993 (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(1999) 3718 del 16 novembre 1999 ed i relativi allegati, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dicural» soluzione orale della ditta Fort Dodge Animal Health Holland-C.J. Van Houtenlaan 36-1381 CP Weesp-Olanda, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Ritenuto necessario attribuire alla specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi un numero nazionale di identificazione, nonché precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia del medicinale veterinario in questione;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario DICURAL soluzione orale già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

flacone da 250 ml - EU/2/97/003/001;

flacone da 1000 ml - EU/2/97/003/002;

6 flaconi da 1000 ml - EU/2/97/003/003,

vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionali:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103189015;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 103189027;

6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 103189039.

Art. 2.

La vendita del medicinale per uso veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 4.

Il presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 10 aprile 2001

Il dirigente: FERRI

01A4827

DECRETO 13 aprile 2001.

Modalità per l'esercizio della vigilanza, da parte dell'Istituto superiore di sanità, sui laboratori preposti al controllo sanitario dell'attività sportiva.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo all'art. 7, comma 2;

Visto l'art. 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, concernente in

particolare le attività dei laboratori preposti al controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive e la vigilanza cui essi sono sottoposti da parte dell'Istituto superiore di sanità;

Ravvisata la necessità di definire con proprio decreto le modalità per l'esercizio di tali compiti di vigilanza da parte dell'Istituto superiore di sanità;

Sentito il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore di sanità, in seguito denominato Istituto, è l'organismo responsabile della vigilanza sui laboratori di cui all'art. 4, comma 1 e comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, deputati ad effettuare il controllo sanitario e le necessarie analisi anti-doping sulle competizioni e sulle attività sportive.

2. L'Istituto organizza programmi di valutazione esterna di qualità, procede a verifiche ispettive sui laboratori, ne controlla la fase pre-analitica e post-analitica e la catena di custodia.

3. L'Istituto, inoltre, valuta la conformità dei laboratori di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 376 del 2000 alle disposizioni del Comitato internazionale olimpico C.I.O. e la rispondenza dei laboratori di cui al relativo art. 4, comma 3, ai requisiti organizzativi e di funzionamento per essi stabiliti con decreto del Ministro della sanità.

Art. 2.

1. Gli interventi operativi di vigilanza di cui al presente decreto vengono condotti dal personale incaricato dall'Istituto.

2. Le verifiche sui laboratori sono effettuate per diretta e autonoma iniziativa dell'Istituto ovvero su incarico della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela delle attività sportive o su richiesta del Ministero della sanità, comunicandone in ogni caso i risultati alla stessa commissione per gli aspetti di sua competenza.

Art. 3.

1. Gli oneri finanziari relativi all'esercizio della vigilanza disciplinata dal presente decreto ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 376 del 2000 sono a carico del bilancio dello Stato e gravano sulla fonte di copertura ivi prevista.

2. Le tariffe da applicare ai diversi servizi inerenti all'attività di vigilanza di cui al comma 1 corrispondono a quelle previste per l'Istituto dal decreto ministeriale 6 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 24 marzo 2000, n. 70, e successive modificazioni.

Roma, 13 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

01A4953

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.M.I. Lazzari Montaggi Industriali, unità di Treviolo e Cantieri Bergamo. (Decreto n. 29633).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. L.M.I. Lazzari Montaggi Industriali, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.M.I. Lazzari Montaggi Industriali, con sede in Treviolo (Bergamo), unità di Treviolo e Cantieri Bergamo (Bergamo), per un massimo di quaranta unità lavorative, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 giugno 2000 con decorrenza 8 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4691

DECRETO 26 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.V.M. Italia, unità di Bologna. (Decreto n. 29634).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. B.V.M. Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 giugno 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.V.M. Italia, con sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di trentuno unità lavorative, per il periodo dal 5 dicembre 2000 al 4 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 2001 con decorrenza 5 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4692

DECRETO 26 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra Containers, unità di Mondovì. (Decreto n. 29635).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cobra Containers, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra Containers, con sede in Mondovì (Cuneo), unità di Mondovì (Cuneo), per un massimo di cinquantacinque unità lavorative, per il periodo dal 18 ottobre 2000 al 17 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 2000 con decorrenza 18 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4693

DECRETO 26 febbraio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Società europea edizioni, unità di Milano. (Decreto n. 29636).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Societa europea edizioni;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 febbraio 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Società europea edizioni, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di dieci dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4694

DECRETO 28 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Synthesis, unità di Massa. (Decreto n. 29637).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 3191 del 5 novembre 1999 emesso dal Tribunale di Massa con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Synthesis;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 5 novembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Synthesis, con sede in Massa, unità in Massa, per un massimo di centosettantacinque unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1999 al 4 maggio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 5 maggio 2000 al 1° agosto 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 n. 27630.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4695

DECRETO 28 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Synthesis, unità di Massa. (Decreto n. 29638).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 22/00 del 2 agosto 2000 pronunciata dal Tribunale di Massa che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Synthesis;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 2 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Synthesis, con sede in Massa, unità di Massa, per un massimo di centosettantacinque unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 2000 al 4 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4696

DECRETO 1° marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Laboratori Guidotti, unità di Ospedaletto, Pisa e San Pietro a Grado. (Decreto n. 29639).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 2000, dalla ditta S.p.a. Laboratori Guidotti;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 2000, della ditta S.p.a. Laboratori Guidotti, con sede in Pisa e unità di Ospedaletto (Pisa), Pisa - Via Trieste, 40 e San Pietro a Grado (Pisa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4697

DECRETO 1° marzo 2001.

Approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Synthesis, unità di Massa. (Decreto n. 29640).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Synthesis;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 5 novembre 2000 al 4 maggio 2001, della ditta S.p.a. Synthesis, con sede in Massa e unità di Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4698

DECRETO 1° marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sasib Tobacco, unità di Bologna. (Decreto n. 29641).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. Sasib Tobacco;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Sasib Tobacco, con sede in Bologna e unità di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4699

DECRETO 1° marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Lamborghini oleodinamica, unità di Argelato. (Decreto n. 29642).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Lamborghini oleodinamica;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, della ditta S.p.a. Lamborghini oleodinamica, con sede in Argelato (Bologna) e unità di Argelato (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4700

DECRETO 1° marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Synthesis, unità di Massa. (Decreto n. 29643).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Synthesis;

Visto il decreto direttoriale datato 28 febbraio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 novembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Synthesis, con sede in Massa e unità di Massa, per un massimo di centosettantuno unità lavorative, per il periodo dal 5 novembre 2000 al 4 maggio 2001.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sent. Trib. del 2 agosto 2000 n. 22/00.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4701

DECRETO 1° marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasib Tobacco, unità di Bologna. (Decreto n. 29644).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sasib Tobacco, tendente ad ottenere la corresponsione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasib Tobacco, con sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di cento unità lavorative, per il periodo dal 2 gennaio 2001 al 1° luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 5 gennaio 2001 con decorrenza 2 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4702

DECRETO 1° marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamborghini oleodinamica, unità di Argelato. (Decreto n. 29645).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Lamborghini oleodinamica, tendente ad ottenere la corresponsione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamborghini oleodinamica, con sede in Argelato (Bologna) e unità di Argelato (Bologna), per un massimo di dieci unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4703

DECRETO 1° marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Guidotti, unità di Ospedaletto, Pisa e S. Pietro a Grado. (Decreto n. 29646).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Laboratori Guidotti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Laboratori Guidotti con sede in Pisa, unità di Ospedaletto (Pisa), Pisa - Via Trieste n. 40 e S. Pietro a Grado (Pisa), per un massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1999 con decorrenza 1° giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4704

DECRETO 2 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco European Thermostat Company, unità di Salerno. (Decreto n. 29647).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 2/01 del 16 gennaio 2001 pronunciata dal Tribunale di Salerno che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Etheco European Thermostat Company;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 gennaio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Etheco European Thermostat Company, con sede in Salerno, unità in Salerno, per un massimo di 142 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 gennaio 2001 al 15 gennaio 2002.

L' Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4705

DECRETO 7 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.P.M. Gruppo Produzione Moda, unità di Tortoredo Lido. (Decreto n. 29648).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. G.P.M. Gruppo Produzione Moda inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 2 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 ottobre 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° novembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 64, unità su un organico complessivo di n. 106 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l G.P.M. Gruppo Produzione Moda, con sede in Tortoreto Lido (Teramo), unità di Tortoreto Lido (Teramo) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unità, su un organico complessivo di 106 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.P.M. Gruppo Produzione Moda a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4706

DECRETO 7 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Di Leonardo, unità di Pianella. (Decreto n. 29649).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Salumificio Di Leonardo, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il programna di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Di Leonardo, con sede in Pianella (Pescara), unità di Pianella (Pescara) per un massimo di 60 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 2000 con decorrenza 1° settebre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4707

DECRETO 7 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Montalto, unità di Paratico. (Decreto n. 29650).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Manifattura di Montalto, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 19 maggio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 6 dicembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Montalto, con sede in Milano, unità di Paratico (Brescia), per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 6 dicembre 2000 al 5 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 2001 con decorrenza 6 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4708

DECRETO 28 marzo 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.R.I.S.T.A.L. - Realizzazioni industriali sociali tecniche abitative per lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, già sciolta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 con il quale la società cooperativa «C.R.I.S.T.A.L. - Consorzio realizzazioni industriali sociali tecniche abitative per lavoratori - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge 59/1992 e il dott. Carlo Alberto Murari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Carlo Alberto Murari comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Renato Bighelli, con residenza in Verona, via Zavarise n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.R.I.S.T.A.L. - Realizzazioni industriali sociali tecniche abitative per lavoratori - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge 59/1992 con precedente decreto ministeriale 29 luglio 1999, in sostituzione del dott. Carlo Alberto Murari, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4819

DECRETO 28 marzo 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Soc. coop. Marzane a r.l.», in Verona, già sciolta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2000, con il quale il dott. Italo Corradi è stato nominato commissario liquidatore della società coooperativa edilizia «Soc. coop. Marzane a r.l.», con sede in Verona, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 17 giugno 1998;

Vista la mancata accettazione, da parte del dott. Italo Corradi, all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Alessandra De Prezzo, con studio in Verona, via Cesare del Fabbro n. 6, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Soc. coop. Marzane a r.l.», con sede in Verona, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 30 novembre 2000, in sostituzione del dott. Italo Corradi, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4822

DECRETO 28 marzo 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltori di Pienza - Soc. coop. a r.l.», in Pienza, già sciolta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1999, con il quale il dott. Aldo Batoni è stato nominato commissario liquidatore della società coooperativa «Agricoltori di Pienza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pienza (Siena), già sciolta con precedente D.D. del 23 aprile 1998;

Vista la nota con la quale il dott. Aldo Batoni non ha accettato l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marino Bedini, con residenza in Chiusi (Siena), via Guglielmo Pepe n. 13/a, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltori di Pienza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pienza (Siena), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 29 ottobre 1999 in sostituzione del dott. Aldo Badoni, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4823

DECRETO 28 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Fattoria Avicunicola - Società cooperativa a r.l.», in Selegas, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 15 settembre 1997, 11 giugno 1999 e 7 luglio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa agricola «Fattoria Avicunicola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Selegas (Cagliari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Fattoria Avicunicola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Selegas (Cagliari), costituita in data 23 aprile 1985 con atto a rogito del notaio dott. Gianni Cherchi di Senorbi (Cagliari), omologato dal tribunale di Cagliari con decreto 10 gennaio 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Sandro Anedda, con studio in Cagliari, via Fleming n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4820

DECRETO 28 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Luca Giordano 92 a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 maggio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della Società Cooperativa Edilizia «Cooperativa edilizia Luca Giordano 92 a r.l.» con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Luca Giordano 92 a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 25 settembre 1978 con atto a rogito del notaio dott. Carlo Tafuri di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 28 settembre 1978, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Aldo Gentile, con studio in Napoli, Corso Garibaldi n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4821

DECRETO 6 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dolomiti», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Dolomiti», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico in data 6 aprile 1991, rep. n. 106855, reg. soc. n. 7653/1991, tribunale di Roma, BUSC 32827/256598.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 aprile 2001

Il dirigente: CORSI

01A4818

DECRETO 11 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Fertilia fra lavoratori S.c. a r.l.», in Venezia-Mestre.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545;

Visto il verbale di accertamento eseguito sull'attività della società cooperativa, da cui risulta che il liquidatore ordinario della società cooperativa, in liquidazione dal 1996, è deceduto nel 2000 senza portare a termine il mandato e che è risultato impossibile riunire l'assemblea straordinaria dei soci per la nomina di un nuovo liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Acquisito, a norma degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, il parere favorevole da parte della commissione centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545 del codice civile il dott. Zanessi Alberto con studio in Venezia-Mestre, calle del Sale n. 33, è nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Fertilia fra lavoratori S.c. a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, BUSC. n. 1508, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Fabris Alfredo, deceduto.

Venezia-Mestre, 11 aprile 2001

Il direttore provinciale: MONACO

01A4894

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «CO.P.E.A.», in Fasano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo

scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «CO.P.E.A.», con sede in Fasano, via 1799 n. 1, costituita per rogito dott. Luigi Colucci in data 17 febbraio 1986, repertorio n. 133077, registro società n. 3977, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1641/216589.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4881

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Progresso e lavoro», in Oria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Progresso e lavoro» con sede in Oria, via Manfredi n. 8, costituita per rogito dott. Vittorio Labriola in data 22 luglio 1986, repertorio n. 3697, registro società n. 4259, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1715/221827.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4882

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Aesse», in S. Pietro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Aesse», con sede in S. Pietro, v.co via S. Antonio n. 112, costituita per rogito dott. Luigi Colucci in data 24 marzo 1988, repertorio n. 141760, registro società n. 5217, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1907/233375.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4883

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Mondo Futuro», in Fasano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Mondo Futuro», con sede in Fasano, via Madonna delle Grazie n. 13, costituita per rogito dott. Costantino Carugno in data 7 novembre 1980, repertorio n. 58404, registro società n. 2285, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1191/181657.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4884

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Oleificio coop. tra olivicoltori di San Pancrazio», in S. Pancrazio Salentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Oleificio coop. tra olivicoltori di San Pancrazio», con sede in S. Pancrazio S.no. via Umberto I, n. 216, costituita per rogito dott. Miglietta Vincenzo in data 19 novembre 1970, repertorio n. 7900, registro società n. 893, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 559/114846.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4885

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Guarini» a r.l., in Villa Castelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 3 novembre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Guarini» a r.l., con sede in Villa Castelli, via V. Emanuele, 118, costituita per rogito dott. Del Genio Vincenzo in data 18 gennaio 1979, repertorio n. 22684, registro società n. 1908, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1027/168344.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4886

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Tecno» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 3 novembre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Tecno» a r.l., con sede in Brindisi, via Indipendenza, 26, costituita per rogito dott. Luigi Colucci in data 24 febbraio 1986, repertorio n. 133139, registro società n. 4068, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1811/226042.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4887

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «SS. Medici Cosimo e Damiano», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975 n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 3 novembre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2:

società cooperativa «SS. Medici Cosimo e Damiano», con sede in Francavilla Fontana corso Umberto, 4, costituita per rogito dott. Raiola Vincenzo in data 5 novembre 1985, repertorio n. 5111, registro società n. 3858, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1606/215127.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4888

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Morena», in Latiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 9 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Morena», con sede in Latiano, via Martiri della Libertà, 37, costituita per rogito dott. Resta Vincenzo in data 26 gennaio 1988, repertorio n. 82704, registro società n. 5085, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1887/231982.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4889

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «San Francesco», in Torchiarolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «S. Francesco», con sede in Torchiarolo, via M. Buonarroti, costituita per rogito dott. Grosso Giuseppe in data 16 luglio 1987, repertorio n. 6345, registro società n. 4879, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1854/229366.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4890

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcoop. Consorzio interprovinciale di cooperative edilizie», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975 n. 400, art. 2:

società cooperativa «Edilcoop. consorzio interprovinciale di cooperative edilizie», con sede in Brindisi, viale Commenda, 8, costituita per rogito dott. Colucci Luigi in data 14 maggio 1975, repertorio n. 111494, registro società n. 1308, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 740/139202.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4891

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilprima», in Erchie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 19 maggio 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Edilprima», con sede in Erchie, via Garibaldi, 79, costituita per rogito dott.ssa Luciana Mustilli in data 5 gennaio 1984, repertorio n. 225, registro società n. 3070, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1441/203246.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4892

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Neotron S.r.l., ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti, per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 8 maggio 2000 dal laboratorio Neotron S.r.l., ubicato in Modena, frazione Santa Maria di Mugnano, stradello Aggazzotti n. 104, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergine a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Neotron S.r.l., ubicato in Modena, frazione Santa Maria di Mugnano, stradello Aggazzotti n. 104, nella persona del responsabile dott. Gian Carlo Gatti ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

acidi grassi;

acidità;

analisi spettrofotometrica nell'UV;

componenti minori polari (polifenoli totali) nell'olio di oliva; determinazione dei triacilgliceroli con ECN 42;

indice di rifrazione;

n. di perossidi;

valutazione organolettica di olio di oliva vergine;

vitamina A;

vitamina D3:

vitamina E;

determinazione di: Ca, Mg;

determinazione di: Na, K;

determinazione di: P;

determinazione dei residui di fitofarmaci gruppo acaricidi 1: Amitraz, Prothoate, Bromopropylate, Chlorfenson, Chlorobenzilate, Dicofol, EPN, Fenson, Flubenzimine, Tetradifon;

determinazione dei residui di fitofarmaci gruppo diserbanti: Ametryn, Atrazine, Cyanazine, Metribuzin, Prometryn, Propazine, Simazine, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutrin, Butilate, Cycloate, ETPC, Molinate, Sulfallate, Thiobencarbe, Tiocarbazil, Triallato;

determinazione dei residui di fitofarmaci gruppo fungicidi 1 e 2: Captafol, Captan, Chlorothalonil, Chlozolinate, Dichlofluanid, Folpet, Iprodione, Procymidone, Vinclozolin, Bupirimate, Dichlobutrazol, Dichloran, Fenarimol, Hexaconazole, Imazalil, Nitrothal-isopropyl, Nuarimol, Penconazole, Prochloraz, Propiconazole, Toclofos-Methyl, Triadimefon;

determinazione dei residui di fitofarmaci gruppo insetticidi carbammati 1: Aldicarb, Butoxycarboxim, Carbaryl, Carbofuran, Ethiofencarb, Methiocarb-Mercaptopimethur, Methomyl, Propoxur;

determinazione dei residui di fitofarmaci gruppo insetticidi piretroidi: Alphamethrin, Bifenthrin, Cifluthrin, Cifluthrin beta, Cyalotrin-lambda, Cypermetrina, Deltametrin, Esfenvalerate, Fenpropatrin, Fenvalerate, Flucytrinate, Fluvalinate, Permethrin, Teflutrin, Tetrametrina;

determinazione dei residui di fitofarmaci gruppo organo-clorurati: Aldrin, DDD o.p., DDD p.p., DDE o.p., DDE p.p., DDT o.p., DDT p.p., Dieldrin, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan sulphate, Endrin, Heptaclor, Heptaclor epoxide cis, Heptaclor epoxide trans, Hexachlorobenzene, HCH alpha, HCH beta, HCH delta, Lindane, Methoxychlor, Perthane, Chlordane cis, Chlordane trans, Isodrin, Pentachloroaniline, Pentachlorobenzene, Quintozene, Tecnazene, Tetrachloroaniline;

determinazione dei residui di fitofarmaci gruppo organo-fosforati: Acephate, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Carbophenotion, Chlorfenvinphos, Chlorpyriphos, Chlorpyriphos-methyl, chlormenphos, Diazinon, Dichlorovos, Dimethoate, Disulfoton, Ethion, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenthion, Fonofos, Heptenophos, Isofenphos, Malathion. Methamidiphos, Methidathion, Paraoxon, Parathion, Parathion-methyl, Phorate. Phosalone Phosphamidon, Pyrimiphos-ethyl, Pyrimiphos methyl, Quinalphos, Sulfotep, Tetrachlorvinphos, Thionazin, Bromophos ethyl, Bromophos methyl, Buprofezin, Coumaphos, Ethoprofos, Fenamiphos, Formothion, Mevinphos, Omethoato, Phenthoate, Phosmet, Profensos, Pyridaphenthion, Triazophos, Trichlorfon;

determinazione di: Li, Be, B, Al, Sc, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Ba, Hg, Pb, B1;

determinazione di policlorobifenili (PCB);

determinazione di policlorodibenzodiossine e ploclorodibenzofurani (PCDD e PCDF);

Gruppo di fungicidi 5: Benalaxyl, Bitertanol, Cyproconazole, Flusilazole, Furalaxyl, Metalaxyl, Myclobutanil, Oxadixyl, Paclobutrazol, Pyrazophos, Tebuconazole, Triadimenol;

gruppo insetticidi carbammati 2: Benfucarab, Carbosulfan, Fenthiocarb, Pyrimicarb (Pirimor).

01A4870

DECRETO 23 aprile 2001.

Misure di gestione della pesca del tonno rosso con il sistema denominato «palangari».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 con il quale è stato esplicitato il Totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2001, un massimale di 4.958 tonnellate;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 agosto 1995 e successive modificazioni, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2000) concernenti rispettivamente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso nell'anno 1999 e nell'anno 2000;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Ritenuta opportuna una razionalizzazione delle misure di gestione della pesca del tonno rosso, con il sistema di cui al comma 12 dell'art. 11 del succitato decreto ministeriale 26 luglio 1995 denominato «palangari», al fine di rendere la disciplina di settore rispondente al quadro delle fattispecie concrete, emerso dai risultati istruttori *ex* decreto ministeriale 27 luglio 2000, nonché consona all'attuazione delle norme internazionali per la conservazione della specie garantendo un trasparente svolgimento dell'attività produttiva della flotta italiana;

Ritenuta necessaria la suddivisione in quote individuali, ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2000, del TAC di 495,80 tonnellate attribuite al sistema palangari dal decreto ministeriale di pari data concernente la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. La quota di cattura del tonno rosso attribuita, per la campagna di pesca 2001, al comparto «palangari» è pari a 495,80 tonnellate complessive.

2. L'elenco delle unità esercitanti la pesca professionale del tonno rosso con il sistema denominato «palangari» è reso noto nell'allegato *A* al presente decreto.

3. L'elenco è costituito dalle unità da pesca per le quali l'armatore abbia presentato la domanda, nei termini indicati dal decreto ministeriale 27 luglio 2000, corredata da dichiarazioni statistiche - mod. TR - relative ai due anni migliori del quadriennio di riferimento e comprovanti un valore medio di catture non inferiore al quantitativo di 2 tonnellate di cui al medesimo decreto, art. 3, comma 4, ivi richiamato integralmente.

Art. 2.

1. Nell'allegato *A* di cui all'art. 1, in corrispondenza di ciascuna unità da pesca inclusa nell'elenco, è indicata la quota individuale di cattura per la campagna di pesca 2001, calcolata ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, espressa in tonnellate e in corrispondenti termini percentuali.

2. La percentuale individuale 2001 sarà applicata anche per la suddivisione della quota attribuita al sistema nella campagna di pesca 2002 e successive. Per la conferma della relativa quota individuale è necessaria la dimostrazione dell'utilizzo della quota 2001 attraverso i mod. TR e corrispondenti fatture di vendita. Ove da tali documenti risulti un totale di catture inferiore alla quota 2001 assegnata, la quota 2002 sarà proporzionalmente ridotta. Allo stesso modo si procederà per le campagne di pesca successive.

3. Alle unità da pesca autorizzate al sistema «palangari», per le quali l'inserimento nella flotta tonniera era in giudizio amministrativo pendente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 luglio 2000, sarà attribuita, in relazione all'eventuale riconoscimento della posizione giuridica vantata, una quota individuale per la campagna di pesca 2001, calcolata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 ed ascritta alla percentuale destinata alla voce UNCL.

Art. 3.

1. Nell'allegato *B* al presente decreto sono indicati gli estremi identificativi delle unità da pesca per le quali gli armatori hanno presentato la domanda richiesta dal decreto ministeriale 27 luglio 2000, suddivisi per le seguenti categorie di motivazione di invalidità della domanda stessa:

a) irricevibilità per decorso del termine stabilito da decreto ministeriale 27 luglio 2000;

b) carenza della documentazione di cui al comma 3 del precedente art. 1;

c) mancanza della regolare autorizzazione al sistema denominato «palangari»;

d) carenza della dichiarazione, richiesta dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, di esercizio esclusivo o prevalente della pesca del tonno rosso con i «palangari».

2. Gli armatori delle unità da pesca di cui al precedente comma possono, entro i sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4.

1. In materia di obblighi e sanzioni si rinvia alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO *A*

QUOTE DI PESCA DEL TONNO ROSSO - ANNO 2001

Sistema «palangari»

N. ord.	Numero UE	Quota (Tonnellate)	N. ord.	Numero UE	Quota (Tonnellate)
1	365	3,62	33	16185	7,93
2	4175	23,41	34	16186	6,10
3	9565	7,15	35	16193	11,47
4	11356	2,17	36	16195	1,98
5	11507	2,17	37	16198	2,29
6	11530	2,00	38	16199	5,15
7	11533	2,17	39	16202	7,02
8	13703	2,10	40	16212	10,52
9	14280	3,60	41	16214	17,19
10	15093	4,39	42	17063	37,99
11	15860	13,13	43	17064	30,20
12	15866	11,67	44	17598	4,09
13	15871	17,61	45	17858	29,17
14	15964	2,83	46	17865	16,94
15	15984	11,27	47	18258	14,42
16	16038	2,06	48	18289	3,21
17	16090	25,36	49	18440	3,09
18	16100	3,35	50	18697	5,52
19	16103	8,54	51	19388	6,53
20	16108	6,51	52	19474	2,70
21	16112	2,12	53	19858	2,65
22	16118	9,16	54	19860	9,68
23	16130	7,03	55	23115	3,37
24	16137	5,03	56	23588	2,99
25	16144	3,65	57	24600	2,98
26	16145	2,71	58	24638	2,36
27	16149	7,50	59	24647	2,31
28	16154	4,67	60	24835	6,17
29	16157	8,71	61	24897	2,59
30	16160	7,47	62	24971	3,00
31	16161	6,96	63	24996	2,94
32	16174	8,15	64	25023	3,00
				TOTALI . . .	495,80

ALLEGATO *B*

QUOTE DI PESCA DEL TONNO ROSSO - ANNO 2001

Sistema «palangari»

a) Elenco navi escluse per irricevibilità della domanda per decorso del termine stabilito dal decreto ministeriale 27 luglio 2000.

Numero UE

1073	3073	3147	3419
8024	8801	14256	17880
18054	18335	19251	19458

b) Elenco navi escluse per carenza della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 1.

Numero UE

3100	3128	3136	3191
3232	3247	3256	3257
3258	3264	3281	3284
3302	3304	3308	3309
3316	3325	3338	3341
3342	3344	3351	3354
3355	3357	3358	3359
3360	3362	3410	3414
3418	3420	3485	3491
3492	3838	4831	4833
4835	4836	4837	4838
4846	4848	4855	4865
4871	4887	4890	4906
4910	4916	4917	4935
4954	5464	5678	5685
5692	5706	5708	5709
5726	5754	5762	5790
5798	5814	5834	5853
5854	5862	5864	5870
5882	5894	5937	5952
6044	6108	6186	6188
6285	6294	6302	6309
6315	6326	6332	6333
6336	6337	6341	6342
6351	8056	8117	8647
8720	8830	8908	8932
8934	8938	8943	8946
8980	8982	9049	9088
9114	9123	9124	9125
9128	9131	9138	9139
9140	9143	9144	9157
9161	9162	9163	9166
9167	9168	9170	9171
9173	9176	9177	9184
9185	9190	9192	9193
9205	9206	9208	9209
9211	9213	9215	9217
9218	9220	9223	9224
9225	9226	9228	9229
9231	9239	9240	9242
9245	9246	9247	9248
9250	9251	9253	9254
9262	9265	9266	9268
9270	9271	9272	9273
9274	9276	9278	9279
9282	9283	9284	9285
9287	9291	9294	9296
9297	9299	9300	9301
9302	9322	9379	9388
9437	9475	9515	9525
9544	9630	10212	11319
11498	11499	11517	11519
11529	11531	11532	11534
12386	12401	12456	12488
12557	12594	12596	12796
13646	13769	14438	14839
14919	14998	15007	15009
15028	15031	15047	15058
15083	15101	15155	15184
15512	15857	15872	15970
15971	15987	16007	16021
16047	16052	16085	16088
16115	16123	16142	16150
16169	16176	16194	16227
16309	16594	17298	17307
17335	17338	17340	17345
17460	17462	17463	17464
17468	17474	17476	17478
17484	17485	17487	17509
17542	17553	17605	17653
17654	17655	17656	17715
17733	17753	17791	17792
17941	17943	18003	18005
18059	18071	18107	18122
18257	18355	18427	18441
18443	18524	18615	18627
18643	18780	18864	19119
19143	19183	19369	19391
19460	19549	19690	19803
20274	22181	22478	22504
22752	22825	23002	23255
23306			

c) Elenco navi escluse per mancanza della regolare autorizzazione al sistema denominato «palangari».

Numero UE

8647	9268	9291	17509
17542	24734		

d) Elenco navi escluse per carenza della dichiarazione, richiesta dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, di esercizio esclusivo o prevalente della pesca del tonno rosso con i «palangari».

Numero UE

3257	5882	6044	8943
8946	9208	9379	9475
9525	9544	9630	12557
14919	15007	15184	16007
16047	22825		

01A4871

DECRETO 23 aprile 2001.

Misure di gestione della pesca del tonno rosso negli impianti denominati «tonnare fisse».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte degli Stati membri attribuendo all'Italia, per la campagna di pesca 2001, un massimale di 4.958 tonnellate;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno rosso e, in particolare, l'art. 1 in materia di «tonnare fisse»;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. La quota di cattura del tonno rosso attribuita, per la campagna di pesca 2001, al comparto «tonnare fisse» è pari a 223,11 tonnellate complessive.

2. L'elenco degli impianti denominati «tonnare fisse» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 e reso noto nell'allegato *A* al presente decreto.

3. L'elenco è costituito dagli impianti i cui titolari sono risultati in possesso di diritti storici oppure di concessione in essere alla data dell'8 maggio 2000.

Art. 2.

1. L'elenco di cui all'art. 1, su istanza di parte corredata di idonea documentazione, è aggiornato dalla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura con l'inclusione degli impianti rispondenti ai medesimi requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1.

Art. 3.

1. In materia di obblighi e sanzioni si rinvia alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO *A*

QUOTE DI PESCA DEL TONNO ROSSO - ANNO 2001

Sistema TONNARA FISSA

Richiedente	Denominazione
Coop. Pescatori Camogli	Tonnara di Camogli
Amministrazione Bruno di Belmonte	Tonnara di Capo Passero
Soc. Carloforte Tonnare P.I.A.M.	Tonnara di Carloforte - Isola Piana
Soc. coop. a r.l. Pesc. All. Tur.	Tonnara di Porto Paglia
S.r.l. Tonnara Su Pranu Portoscuso	Tonnara Su Pranu Portoscuso

01A4872

DECRETO 23 aprile 2001.

Misure di gestione della pesca professionale del tonno rosso con il sistema denominato «circuizione per tonni».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2001, il massimale di 4.958 tonnellate;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 agosto 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 11 concernente la definizione del sistema di pesca denominato «circuizione»;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, di modifica del succitato decreto ministeriale 26 luglio 1995 con particolare riferimento all'art. 1;

Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2000) concernenti rispettivamente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso nell'anno 1999 e nell'anno 2000;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno rosso;

Ritenuta opportuna una razionalizzazione delle misure di gestione, attuative delle norme internazionali concernenti la pesca del tonno rosso, al fine di renderle rispondenti al quadro delle fattispecie concrete emerso dai risultati istruttori *ex* art. 2 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 in modo da garantire, attraverso un trasparente svolgimento dell'attività produttiva della flotta italiana, il rispetto dei massimali di cattura attribuiti annualmente allo Stato italiano dagli organismi internazionali competenti;

Ritenuta necessaria la suddivisione in quote individuali, ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2000, del TAC di 3.817,66 tonnellate attribuite al sistema circuizione dal decreto ministeriale di pari data concernente la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. La quota di cattura del tonno rosso attribuita, per la campagna di pesca 2001, al comparto «circuizione per tonni» è pari a 3.817,66 tonnellate complessive.

2. L'elenco delle unità esercitanti la pesca professionale del tonno rosso con il sistema denominato «circuizione per tonni» è reso noto nell'allegato *A* al presente decreto.

3. L'elenco è costituito dalle unità già autorizzate al sistema «circuizione per tonni» e dalle unità per le quali l'armatore abbia presentato la domanda nei termini indicati dal decreto ministeriale 27 luglio 2000, corredata, tra i documenti prodotti ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del medesimo decreto, da almeno una dichiarazione statistica relativa al triennio di riferimento.

Art. 2.

1. Nell'allegato *A* di cui all'art. 1 è indicata, in corrispondenza di ciascuna unità da pesca inclusa nell'elenco, la quota individuale di cattura per la campagna di pesca 2001 espressa in tonnellate e in corrispondenti termini percentuali.

2. La quota individuale è calcolata, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, con l'applicazione del coefficiente 1 per le unità già autorizzate al sistema «circuizione per tonni» e per quelle dotate di licenza per il solo sistema a circuizione e dei coefficienti 0,5 e 0,33 per le unità da pesca dotate rispettivamente di licenza abilitante all'uso di uno o più sistemi oltre la circuizione.

3. La percentuale individuale 2001 sarà applicata anche per la suddivisione della quota attribuita al sistema nella campagna di pesca 2002 e successive. Per la conferma della relativa quota individuale è necessaria la dimostrazione dell'utilizzo della quota 2001 attraverso i mod. TR e corrispondenti fatture di vendita. Ove da tali documenti risulti un totale di catture inferiore alla quota 2001 assegnata, la quota 2002 sarà proporzionalmente ridotta. Allo stesso modo si procederà per le campagne di pesca successive.

4. Alle unità da pesca autorizzate al sistema «circuizione», per le quali l'inserimento nella flotta tonniera era in giudizio amministrativo pendente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 luglio 2000 oppure sottoposte a confisca da parte di autorità straniere, sarà attribuita, in relazione all'eventuale riconoscimento della posizione giuridica vantata, una quota individuale per la campagna di pesca 2001, calcolata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 ed ascritta alla percentuale destinata alla voce UNCL.

Art. 3.

1. Nell'allegato *B* al presente decreto sono indicati gli estremi identificativi delle unità da pesca per le quali gli armatori hanno presentato la domanda richiesta dal decreto ministeriale 27 luglio 2000, suddivisi per le seguenti categorie di motivazione di invalidità della domanda stessa:

a) irricevibilità per decorso del termine stabilito dal decreto ministeriale 27 luglio 2000;

b) carenza della documentazione di cui al comma 3 del precedente art. 1;

c) mancanza della regolare autorizzazione al sistema denominato «circuizione».

2. Gli armatori delle unità da pesca di cui al precedente comma possono, entro i sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4.

1. In materia di obblighi e sanzioni si rinvia alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO *A*

QUOTE DI PESCA DEL TONNO ROSSO - ANNO 2001

Sistema «circuizione»

N. ord.	Numero UE	Quota (Tonnellate)	N. ord.	Numero UE	Quota (Tonnellate)
1	2729	1,01	45	13794	153,21
2	2737	1,71	46	13795	156,82
3	2744	5,73	47	13796	147,80
4	2745	1,95	48	13797	161,81
5	2748	2,03	49	13807	150,14
6	2908	59,01	50	13889	12,79
7	3147	9,41	51	13936	4,06
8	3221	6,92	52	13938	57,09
9	3246	50,89	53	15040	40,15
10	3285	4,90	54	15271	22,43
11	3416	15,31	55	15301	8,36
12	3447	33,20	56	15476	37,94
13	3449	126,35	57	15869	66,66
14	3453	89,61	58	16190	30,60
15	3497	27,38	59	17244	49,19
16	4319	1,97	60	17307	1,93
17	5167	15,43	61	17327	4,15
18	5747	1,74	62	17335	1,52
19	5749	1,78	63	17345	1,50
20	5778	2,07	64	17674	99,95
21	5848	2,02	65	17891	123,29
22	6285	9,42	66	17913	6,32
23	6590	53,80	67	18107	2,08
24	8552	7,84	68	18123	21,54
25	8872	171,95	69	18203	37,96
26	8898	161,45	70	18494	67,99
27	8914	149,02	71	18511	19,22
28	9706	31,30	72	18725	1,65
29	9708	31,30	73	19038	6,32
30	9727	27,68	74	19198	61,93
31	9731	53,05	75	19237	1,65
32	9739	64,27	76	19870	36,84
33	10738	13,10	77	24549	17,76
34	10777	15,57	78	24580	120,45
35	12513	5,08	79	24656	1,87
36	12927	5,23	80	24840	1,28
37	12930	5,41	81	24877	4,51
38	12949	24,53	82	24907	36,94
39	13581	126,35	83	24910	0,55
40	13589	170,94	84	24992	2,03
41	13593	174,61	85	25002	1,72
42	13595	75,43	86	25007	1,72
43	13686	15,59	87	25009	55,53
44	13791	125,07		TOTALI . . .	3.817,66

ALLEGATO *B*

QUOTE DI PESCA DEL TONNO ROSSO - ANNO 2001

Sistema «circuizione»

a) Elenco navi escluse per irrecivibilità della domanda per decorso del termine stabilito dal D.M. 27 luglio 2000.

Numero UE

5694	5746	5788	5806

b) Elenco navi escluse per carenza della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 1.

Numero UE

1192	1538	2723	2742
2757	2772	2774	2775
2784	2785	2787	2788
2790	2792	2794	2797
2798	2820	2826	2834
2841	2887	2902	2917
2922	2923	3283	3292
3493	4868	5693	5743
5745	5761	5764	5767
5776	5783	5810	5838
5849	5852	6260	9195
9258	9572	9733	12401
12456	12479	12488	12521
13827	13940	15024	15045
15309	15946	17309	17316
17340	17460	17462	17463
17464	17468	17476	17478
17484	17485	17487	17570
17610	17863	17913	17975
18896	19038	19281	22816

c) Elenco navi escluse per mancanza della regolare autorizzazione al sistema denominato «circuizione».

Numero UE

1537	2721	2749	2761
2777	2778	2795	3314
3900	5756	5786	5787
5801	6075	6216	6225
9267	12465	12552	12559
12711	17474	17985	18279
18357	18396	19037	19292
19581	19613	19737	22450
23232	24711	24725	24872
24991	24996	25000	25082

01A4873

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 aprile 2001.

Tariffazione per la spedizione degli invii di corrispondenza.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
NEL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto in data 24 maggio 1999 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999, con il quale, sulla scorta delle proposte contenute nel parere del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.), è stata determinata la nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati prevista dall'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE;

Visto l'art. 5 del contratto di programma stipulato in data 11 settembre 2000, che fissa obiettivi di risanamento ed interventi per Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000;

Vista la nota del 6 aprile 2001 con la quale Poste Italiane S.p.a. comunica che procederà ad applicare a tutti gli invii di corrispondenza riservati la struttura tariffaria di cui al sopra richiamato decreto 24 maggio 1999, articolata per prezzi massimi unitari secondo gli scaglioni in esso indicati a partire da lire 800 fino a 20 grammi, ritenendo di non poter continuare a praticare un prezzo differenziato sistematicamente più basso per tipologie di prodotti normativamente non più contemplati (fatture ed invii assimilati) e preferendo invece ricorrere con singoli clienti a specifici accordi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999;

Ritenuto che la richiesta rientra nell'ambito della nuova struttura tariffaria, articolata per prezzi massimi unitari ed intesa, tra l'altro, secondo le raccomandazioni del N.A.R.S., a promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione e, quindi, anche utilizzando adeguatamente il potenziale dell'area della riserva allo scopo di favorire la copertura dell'onere del servizio universale;

Considerato che gli invii di corrispondenza compresi nell'area della riserva sono da individuare esclusivamente con riferimento al peso ed al prezzo;

Ritenuto che la conclusione di specifici accordi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999 debba essere improntata a criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito della vigente struttura tariffaria stabilita per gli invii di corrispondenza appartenenti alla riserva, Poste Italiane S.p.a. è autorizzata a concludere con singoli clienti specifici accordi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Art. 2.

Gli accordi debbono essere improntati a criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Art. 3.

Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro: CARDINALE

01A4957

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 29 gennaio 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese della ASCOM Servizi S.r.l., in Monfalcone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita, ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 1° agosto 2000 con la quale la ASCOM Servizi C.A.F. S.r.l., con sede in Monfalcone, via Pacinotti, 21, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Virgolin Antonio, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 16 aprile 1981 a rogito notaio dott. Delfabro Albano in Monfalcone n. 53131 di repertorio e n. 4091 di raccolta, nonché lo statuto ad esso allegato;

Visto il verbale di assemblea straordinaria tenuta a Monfalcone in data 28 marzo 2000 a rogito notaio dott. Zotti Pietro, n. 46846 di repertorio e n. 5466 di raccolta, con cui viene integrato lo statuto, adeguandolo all'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega rilasciata in data 9 marzo 2000 con la quale la confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel C.N.E.L., ha autorizzato l'associazione del commercio, turismo e servizi di Monfalcone e Mandamento alla costituzione di una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 625.32.005457 stipulata con la società Cattolica di assicurazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato, quindi, che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e riscontrata la regolarità della domanda e della documentazione, prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

L'associazione del commercio, turismo e servizi ASCOM Servizi C.A.F. S.r.l., con sede in Monfalcone, via Pacinotti n. 21, partita IVA n. 00314150319, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 29 gennaio 2001

Il direttore regionale: PIZZATO

01A4893

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 5 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto relative alla scuola di specializzazione in pediatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte riguardante le scuole di specializzazione dell'area medica;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge dell'11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995) relativo a modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto rettorale 4 agosto 1997 n. 782/AG (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1997), relativo alle modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 2001;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

scuola di specializzazione in pediatria

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi a ciascun anno è 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 5 aprile 2001

Il rettore: DEL CARO

01A4679

DECRETO RETTORALE 5 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto relative alla scuola di specializzazione in psichiatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte riguardante le scuole di specializzazione dell'area medica;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge dell'11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995) relativo a modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto rettorale 4 agosto 1997, n. 782/AG (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1997), relativo alle modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 2001

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

scuola di specializzazione in psichiatria.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto delle attuali capacità formative viene determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi, più un massimo di tre posti previsti per gli specializzandi dipendenti da strutture convenzionate con la scuola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 5 aprile 2001

Il rettore: DEL CARO

01A4680

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 12 aprile 2001, n. **800.5/01.**

Raccomandazioni per fronteggiare la parziale carenza di mercato di fattore VIII ricombinante.

Agli assessorati alla Sanità delle regioni e province autonome

A seguito di problemi tecnici presso l'officina Bayer di Berkeley (USA), si prevede, per tutto il corrente anno, una parziale carenza di fattore VIII ricombinante, per ridotta produzione delle specialità Kogenate - Kogenate Bayer - Helixate - Helixate Nexgen.

Sono stati recentemente convocati, presso questa direzione generale, i responsabili di tutte le industrie farmaceutiche produttrici di fattore VIII ricombinante (Aventis Behring - Baxter - Bayer - Wyeth Lederle) per valutare la possibilità di aumentare la produzione o importare da altri paesi.

Nel corso della riunione, con il personale delle suddette industrie farmaceutiche, è emerso che la carenza di fattore VIII ricombinante è diffusa in quasi tutti i paesi del mondo e, pertanto, non sono attuabili, nell'immediato, né aumenti di produzione né importazioni da altri paesi.

La problematica è stata sottoposta alla valutazione della Commissione unica del farmaco, nella seduta del 4 aprile 2001, alla quale hanno altresì partecipato, in qualità di esperto, il prof. P.M. Mannucci e il direttore del laboratorio di immunologia dell'Istituto superiore di sanità - dott. C. Pini. La Commissione ha esaminato le proposte formulate dal prof. P.M. Mannucci dirette a riservare come priorità il fattore VIII ricombinante ai bambini e a tutti gli emofilici che non hanno mai ricevuto emoderivati, a sospendere i programmi di profilassi con fattore VIII ricombinante, a non utilizzare il fattore ricombinante per protocolli di immunotolleranza e sostituirli con prodotti plasma derivati e, infine, a convertire al trattamento con concentrati di plasmaderivati coloro che già nel passato hanno eseguito terapie con questi farmaci.

Nella stessa seduta CUF, il dott. C. Pini ha concordato con le proposte del prof. P.M. Mannucci e, per quanto attiene alla sicurezza, ha precisato riportando la posizione del responsabile del laboratorio di biochimica clinica dell'Istituto superiore di sanità, che l'unica sostanziale differenza tra i concentrati antiemofilici ricombinanti e plasmo-derivati è la possibilità, da parte di questi ultimi, di trasmettere il parvovirus B19.

Il prof. P.M. Mannucci ha rappresentato, inoltre, che il parvovirus B19 non ha provocato finora gravi conseguenze ematologiche negli emofilici, mentre nei bam-

bini, a volte, può causare una malattia esantematica benigna nota come 5ª malattia o eritema multiforme e, negli adulti, che raramente sono suscettibili a questa infezione, perché immunizzati da bambini, il succitato agente eziologico può, in qualche caso, causare anemie iporigenerative.

La Commissione unica del farmaco si è dichiarata all'unanimità concorde con quanto rappresentato dal prof. P.M. Mannucci e dal dott. C. Pini e, premesso che nessun prodotto biologico, ricombinante o estrattivo plasmatico, può considerarsi assolutamente sicuro sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, ha raccomandato le seguenti misure atte a fronteggiare la carenza di fattore VIII ricombinante:

a) riservare come prima priorità il fattore VIII ricombinante ai bambini recentemente diagnosticati e comunque a tutti gli emofilici che non hanno mai ricevuto emoderivati e/o sono negativi ai marker dei virus HCV, HBV e HIV;

b) sospendere o annullare tutti i protocolli terapeutici redatti per i prodotti ricombinanti e redigere nuovi protocolli terapeutici non superiori a 3 mesi con dosaggio mensile, al fine di evitare fenomeni di accumulo o eccessive e ingiustificate scorte:

c) dove è possibile, centralizzare la distribuzione dei prodotti ai centri emofilia o alle ASL di appartenenza dei pazienti;

d) controllare l'utilizzo di concentrato ricombinante e ridurre il dosaggio allo stretto indispensabile;

e) rimandare la chirurgia elettiva di qualsiasi tipo, o eseguirla con plasma derivati;

f) eseguire gli interventi di chirurgia d'urgenza utilizzando plasma-derivati (dato il possibile se non probabile concomitante uso di altri derivati del sangue);

g) rimandare l'inizio dei protocolli di immunotolleranza, se non eseguibili con plasma-derivati. In pazienti già in immunotolleranza con prodotti ricombinanti, verificare la possibilità di ridurre il dosaggio o di passare a plasma-derivati;

h) ridurre, rimandare o sospendere la profilassi primaria in bambini trattati con ricombinante, o sostituire con plasma-derivati;

i) se fosse strettamente necessario, convertire temporaneamente a trattamenti con concentrati plasma-derivati coloro che nel passato hanno già eseguito il trattamento con questi prodotti e comunque senza storia di inibitore.

La Commissione unica del farmaco ha fatto presente, inoltre, che la carenza di mercato necessita di particolare adattamento da parte degli emofilici e sottolinea il livello elevato di sicurezza e purezza raggiunto oggi dai prodotti plasma-derivati.

La CUF ha raccomandato, anche, un costante contatto con tutte le aziende produttrici dei farmaci per gli emofilici ed un'azione concertata per assicurare il minore disagio possibile ai pazienti.

Per completezza di informazione, si ritiene utile far presente che, per quanto attiene alla sicurezza da infezione virale nell'impiego di fattore VIII estrattivo, l'Istituto superiore di sanità, con nota del 12 aprile 2001, ha precisato che negli ultimi anni sono stati ottenuti notevoli progressi attraverso le modificazioni dei processi di produzione e attraverso l'inclusione obbligatoria di almeno due stadi di inattivazione/rimozione virale relativi ad un ampio spettro di possibili virus contaminanti.

L'Istituto superiore di sanità ha ritenuto che il massimo livello di sicurezza, corrispondentemente allo stato dell'arte delle conoscenze, è stato raggiunto per quanto concerne le possibili contaminazioni da virus provvisti di «envelope» ivi inclusi HIV, HCV, e HBV, mentre, per quanto concerne i virus sprovvisti di «envelope» - virus dell'epatite A (HAV) Parvovirus B19 - considerevoli progressi sono stati ottenuti con l'aggiunta degli ulteriori stadi di inattivazione/rimozione virale.

Il succitato Istituto ha sottolineato infine che il possibile impatto clinico postrasfusionale del virus dell'epatite A (HAV) e parvovirus B19 è estremamente limitato poiché la possibile presenza di viremia nelle singole donazioni di sangue è molto rara per l'HAV. Per il parvovirus B19 è già presente un'ampia esposizione delle popolazioni generali all'infezione ed un'alta prevalenza di protezione anticorpale. Per tale infezione l'impatto può essere esclusivamente relativo ad individui riceventi che siano affetti da alterazioni del sistema immunitario ed, in considerazione della possibilità di infezione in utero, a donne in stato di gravidanza negative per la presenza di anticorpi specifici.

Si invitano gli assessorati in indirizzo a diffondere la presente circolare a tutte le strutture sanitarie di competenza.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà, altresì disponibile nel sito Internet del Ministero della sanità www.sanita.it

Roma, 12 aprile 2001

Il direttore generale: MARTINI

01A4828

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 12 marzo 2001 il ministro segretario di Stato degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Caffarelli, console onorario dello Stato indipendente di Samoa a Roma.

In data 3 aprile 2001 il ministro segretario di Stato degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Gambardella, console onorario di Ucraina a Napoli.

In data 3 aprile 2001 il ministro segretario di Stato degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Enrico Romoli, console onorario di Ucraina a Firenze.

In data 6 aprile 2001 il ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Christine Charrel Moro, console generale della Repubblica Francese in Napoli.

da 01A4846 a 01A4849

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle Clarisse, denominato «Monastero Santa Croce», in Pignataro Maggiore.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle Clarisse, denominato «Monastero Santa Croce», con sede in Pignataro Maggiore (Caserta).

01A4841

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto di vita consacrata «Missionari di Maria», in Marina di Massa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto di vita consacrata «Missionari di Maria», con sede in Marina di Massa (Massa Carrara).

01A4842

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Beato Vincenzo Romano», in Melito

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Beato Vincenzo Romano», con sede in Melito (Napoli).

01A4843

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Santi Liborio e Vincenzo Maria Strambi Vescovi», in Civitavecchia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Santi Liborio e Vincenzo Maria Strambi Vescovi», con sede in Civitavecchia (Roma).

01A4844

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto secolare «Volontarie della carità», in San Donà di Piave

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto secolare «Volontarie della carità», con sede in San Donà di Piave (Vicenza).

01A4845

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 maggio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8919
Yen giapponese	108,20
Corona danese	7,4648
Lira Sterlina	0,62000
Corona svedese	9,1089
Franco svizzero	1,5432
Corona islandese	90,53
Corona norvegese	8,0790
Lev bulgaro	1,9478
Lira cipriota	0,57820
Corona ceca	34,540
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,28
Litas lituano	3,5672
Lat lettone	0,5600
Lira maltese	0,4023
Zloty polacco	3,5210
Leu romeno	25258
Tallero sloveno	216,5919
Corona slovacca	43,243
Lira turca	1011383
Dollaro australiano	1,7200
Dollaro canadese	1,3686
Dollaro di Hong Kong	6,9563
Dollaro neozelandese	2,1158
Dollaro di Singapore	1,6238
Won sudcoreano	1156,44
Rand sudafricano	7,1686

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5120

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimesul C.M.»

Estratto decreto n. 54 del 4 aprile 2001

Specialità medicinale per uso veterinario TRIMESUL C.M., soluzione iniettabile per bovini, ovuli, suini, equini, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: il titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103255016;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103255028;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103255030.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principi attivi:

solfadiazina 20,00 g;

trimetoprim 4,00 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, ovini, suini, equini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Trimesul è indicato nelle infezioni batteriche primarie o secondarie ad infezioni virali dei bovini, ovini, suini, equini, cani e gatti.

Trimesul trova particolare impiego nelle infezioni degli apparati: respiratorio (bronchiti, polmoniti), urogenitale (cistiti, pielonefriti, vaginiti, metriti, uretriti), digerente (necrobacillosi dei vitelli, colbacillosi, enterite necrotica superficiale, onfaloflebiti), mammario (mastite acuta) e tegumentario (affezioni podali, pododermatite, podoflemmatite).

Validità: 18 mesi.

Tempi di attesa: carni: 14 giorni; latte: 96 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4830

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente Poulvac Marek»

Estratto decreto n. 58 del 5 aprile 2001

Medicinale veterinario prefabbricato DILUENTE POULVAC MAREK.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. - Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490

Produttore: officina di produzione Fort Dodge Animal Hearth Inc. - Charles City - Iowa (Usa) e officina produzione Fort Dodge Veterinaria S.A. - Olot (Spagna) che è anche responsabile del rilascio lotti in Europa.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 200 ml - A.I.C. n. 102904012.

Composizione: per 100 ml di prodotto:

NZ amina YT 1,5 g, saccarosio 5,125 g, potassio fosfato monobasico 0,052 g, potassio fosfato bibasico 0,125 g, fenolftaleina 1 mg, acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: per la ricostituzione dei vaccini Poulvac Marek.

Specie di destinazione: polli

Validità: 27 mesi

Tempi di sospensione: quello previsto per il vaccino che si ricostituisce.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4829

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Darkene»

Con il decreto n. 800.5/R.M.8/D102 del 12 aprile 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

DARKENE:

30 compresse 2 mg - 024056 018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A4840

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Lozione Cip»

Con il decreto n. 800.5/R.P.925/D11 del 24 aprile 2001 è stata rivocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

LOZIONE CIP - registrazione n. 10502 della ditta Faustfarm S.r.l.

Motivo della revoca: revoca d'ufficio per parere sfavorevole dell'Istituto superiore di sanità del 26 febbraio 2001 in seguito a verifica di documentazione relativa all'efficacia.

01A4954

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taka Diastase»

Con il decreto n. 800.5/R.M.170/D106 del 24 aprile 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TAKA DIASTASE:

25 confetti pepsina + pancreatina - 010178 073.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Warner Lambert Consumer Healthcare S.com.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A4955

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amikavet».

Estratto decreto n. 57 del 5 aprile 2001

Specialità medicinale per uso veterinario AMIKAVET, flacone da 50 ml, 100 ml e 250 ml.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: Pharminvest S.p.a. - Milano.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101319085;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101319097;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101319109.

Composizione:

principio attivo: amikacina solfato (pari a amikacina base 12,5 g) 16,69 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche:

terapia delle forme setticemiche e delle infezioni dell'apparato respiratorio, digerente, genitourinario e osteoarticolare, sostenute da batteri sensibili alla amikacina.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 24 mesi

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Seponver»

Estratto provvedimento n. 63 del 20 marzo 2001

Specialità medicinale per uso veterinario SEPONVER, sospensione per uso orale nelle confezioni: flacone da 1000 ml, flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102597.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano) via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzata la produzione della specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica Janssen-Cilag sita in Val de Reuil - Francia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gentabiotic»

Estratto provvedimento n. 70 del 20 marzo 2001

Specialità medicinale per uso veterinario GENTABIOTIC iniettabile nelle confezioni: flacone da 100 ml - flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101509.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Modena - via P. Bembo n. 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Oggetto del provvedimento: trasferimento officina di produzione.

È autorizzato il trasferimento della produzione ed il controllo del medicinale in questione presso lo stabilimento di produzione della ditta Laboratories Biovè - 3 Rue de Lorraine B.P. n. 45 - 62510 Arques (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4836

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ipofamina»

Estratto provvedimento n. 71 del 20 marzo 2001

Specialità medicinale per uso veterinario IPOFAMINA soluzione iniettabile nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101503011.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Modena - via P. Bembo n. 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Oggetto del provvedimento: trasferimento officina di produzione.

È autorizzato il trasferimento della produzione ed il controllo del medicinale in questione presso lo stabilimento di produzione della ditta Laboratories Biovè - 3 Rue de Lorraine B.P. 45, 62510 Arques (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4835

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa»

Estratto provvedimento n. 72 del 20 marzo 2001

Specialità medicinale veterinario TRIMETHOSULFA soluzione iniettabile nelle confezioni: flacone da 100 ml - flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101504.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Modena - via P. Bembo n. 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Oggetto del provvedimento: trasferimento officina di produzione.

È autorizzato il trasferimento della produzione ed il controllo del medicinale in questione presso lo stabilimento di produzione della ditta Laboratories Biovè - 3 Rue de Lorraine B.P. n. 45 - 62510 Arques (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Quentan»

Estratto provvedimento n. 76 del 5 aprile 2001

Specialità medicinale per uso veterinario QUENTAN bromessina cloridrato - polvere - nelle confezioni: 40 bustine da 5 g - A.I.C. n. 100250063.

Titolare A.I.C. : Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania - rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) Località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzata la produzione della specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica Klcke Pharma Service GmbH, Appenweier - Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4834

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Adiuxan B12 Carnitina».

Estratto provvedimento n. 77 del 10 aprile 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ADIUXAN B12 CARNITINA, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102618016 e flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102618028.

Richiesta estensione periodo di validità.

Titolare A.I.C.: società Vetem S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello n. 8.

Oggetto del provvedimento: estensione periodo di validità.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da 18 a 24 mesi: la specialità medicinale deve essere mantenuta ad una temperatura non superiore a 25^0C ed al riparo dalla luce.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4833

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Falukorv» ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - C78 del 10 marzo 2001 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, comma 2 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio la domanda di registrazione, quale attestazione di specificità, presentata dalla Swedish Meats ek för., Köhbranschens Riksförbund, con sede in Johanneshov, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, per il prodotto denominato Falukorv - classe 1.2 prodotto a base di carne (cotto, salato, affumicato, ecc.).

Chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, anche non economico, può prendere visione o trarre copia della predetta domanda presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - Via XX Settembre n. 20 - Roma.

Entro due mesi a decorrere dalla data della suddetta pubblicazione, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può opporsi alla registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata all'ufficio sopra individuato.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del predetto regolamento.

01A4838

Domanda di registrazione della denominazione «Arroz de Valencia» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 42 dell'8 febbraio 2001, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata alla Unión provincial de cooperativas del Campo de Valencia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto riso - classe 1.6 cereali - denominato «Arroz de Valencia» o «Arròse de Valencia».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

01A4839

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari dell'Ente nazionale della previdenza ed assistenza dei veterinari

Con decreto interministeriale in data 4 aprile 2001, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si è proceduto all'approvazione di modifiche all'art. 27 dello statuto ed agli articoli 5, 16, 19, 21, 22, 24 e 49 del regolamento di attuazione nonchè all'approvazione, con condizione, del regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo e di vigilanza.

01A4850

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della Federazione pallavolo (FIPAV)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 marzo 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione pallavolo (FIPAV).

01A4857

Approvazione dello statuto della Federazione italiana baseball e softball (FISB)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 12 marzo 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana baseball e softball (FISB).

01A4858

Approvazione dello statuto della Federazione italiana sport equestri (FISE)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 23 marzo 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana sport equestri (FISE).

01A4859

Approvazione dello statuto della Federazione italiana tiro con l'arco

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 2 aprile 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana tiro con l'arco.

01A4860

Approvazione dello statuto della Federazione italiana pallacanestro

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 2 aprile 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana pallacanestro.

01A4861

Approvazione dello statuto della Federazione italiana rugby

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 13 febbraio 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana rugby.

01A4862

Approvazione dello statuto della Federazione italiana sci nautico (FISN)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 13 febbraio 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana sci nautico (FISN).

01A4863

Approvazione dello statuto della Federazione italiana motonautica (FIM)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 13 febbraio 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana motonautica (FIM).

01A4864

Approvazione dello statuto della Federazione italiana scherma (FIS)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 22 febbraio 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana scherma (FIS).

01A4865

Approvazione dello statuto della Federazione italiana atletica leggera (FIDAL)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 marzo 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana atletica leggera (FIDAL).

01A4866

Approvazione dello statuto della Federazione ciclistica italiana (FCI)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 marzo 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione ciclistica italiana (FCI).

01A4867

Approvazione dello statuto della Federazione italiana hockey

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 marzo 2001 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana hockey.

01A4868

A.R.A.N. - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

A seguito del parere favorevole espresso, in data 28 marzo 2001, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di accordo successivo relativa al personale del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 11 aprile 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 12 aprile 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Accordo successivo relativo al personale dipendente del Ministero degli affari esteri assunto a contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti di cultura all'estero:

per l'A.R.A.N.:

nella persona del presidente avv. Guido Fantoni;

e per le organizzazioni e confederazioni sindacali da:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
FP/CGIL Firmato	CGIL Firmato
FPS/CISL Firmato	CISL Firmato
UIL/PA Firmato	UIL Firmato
CONFSAL/UNSA	CONFSAL ....

Tutte le organizzazione sindacali firmano ad eccezione della CONFSAL/UNSA.

ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO

TITOLO I

PARTE NORMATIVA

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica al personale con contratto a tempo indeterminato, secondo la legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, nonché presso gli istituti italiani di cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del contratto collettivo nazinale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

2. Nel testo del presente contratto, il Ministero degli esteri è indicato come «amministrazione», il contratto collettivo nazinale di lavoro per il comparto Ministeri sottoscritto il data 16 febbraio 1999 è indicato come «contratto collettivo nazionale di lavoro».

Art. 2.

Applicazione degli istituti dei contratti collettivi nazionali di lavoro

1. Al personale di cui all'art. 1 si applicano i seguenti articoli dei sottoindicati contratti collettivi di lavoro relativi al personale del comparto dei Ministeri con le relative precisazioni rese necessarie dalla peculiarità delle condizioni di lavoro:

A) contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999:

Art. 2 *(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto)*, con esclusione del comma 6;

Art. 3 *(Obiettivi e strumenti)*;

Art. 4, la contrattazione collettiva integrativa, con esclusione del comma 3, lettera *A)*, alinea 3, nonché della lettera *B)* alinea 1 e 3;

Art. 5 *(Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo)*;

Art. 6 *(Il sistema di partecipazione)*, con esclusione di quanto previsto alla lettera *A)*, comma 3, punto 1), lettera *f)*, e lettera *i)* limitatamente alle prestazioni, nonché alla lettera *A)*, comma 2, punto 1), lettera *c)* e lettera *C)*, comma 1, punto 1), lettera *a)*;

Art. 7 *(Comitato pari opportunità)*;

Art. 8 *(I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa)*;

Art. 9 *(Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali)*;

Art. 10 *(Composizione della delegazione trattante della contrattazione integrativa)*;

Art. 11 *(Clausole di raffreddamento)*;

Art. 12 *(Interpretazione autentica dei contratti)*;

Art. 20 *(Relazioni sindacali del sistema classificatorio)*, limitatamente al comma 1, lettera *A)* e lettera *B)* solo con riferimento al punto *a)*, limitatamente ai passaggi all'interno dell'area;

Art. 21 *(Rapporto di lavoro a tempo parziale)*;

Art. 22 *(Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)*;

Art. 23 *(Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)*, con esclusione del comma 5;

Art. 24 *(Mansioni superiori)*;

Art. 34 *(Disposizioni particolari)*, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5;

Art. 35 *(Norme di rinvio)*, esso sarà applicabile con le precisazioni effettuate negli specifici contratti collettivi nazionali di lavoro;

Art. 36 *(Previdenza complementare)*;

Art. 38 *(Norma programmatica)*;

B) ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:

Art. 2 *(Diritto di assemblea)*;

Art. 3 *(Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica)*;

Art. 6 *(Assenze per malattia)*, soltanto per quanto attiene al comma 1, punti 7-*bis* e 7-*quater*;

Art. 8 *(Altre aspettative previste da disposizioni di legge),* con esclusione di quanto previsto dai commi 3 e 4;

Art. 9 *(Congedi per eventi e cause particolari)*;

Art. 17 *(Clausole speciali)*, con riferimento ai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

Art. 18 *(Diritti derivanti da invenzione industriale)*;

Art. 22 *(Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale)*;

Art. 23 *(Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)*, solo in relazione al comma 1, punti 1, 7, 9, 11 (con esclusione dei riferimento ai permessi retribuiti per maternità) e punto 12;

Art. 29 *(Trattenute per scioperi brevi)*.

2. Le parti si danno atto che non sono applicabili al personale a contratto le seguenti norme dei sottoindicati contratti collettivi per il personale del comparto dei Ministeri:

A) contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999:

Art. 18 *(Posizioni organizzative)*;

Art. 19 *(Conferimento e revoca posizioni organizzative)*;

Art. 20 *(Relazioni sindacali)*, comma 1, par. *B*, punti *b)* e *c)*;

Art. 25 *(Riduzione orario di lavoro)*;

Art. 27 *(Mobilità all'interno del comparto)*;

Art. 29 *(Aumenti retribuzione base)*;

Art. 30 *(Lavoro straordinario)*;

Art. 33 *(Indennità di amministrazione)*;

Art. 37 *(Commissione professionisti)*;

B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:

Art. 4 *(Assegnazione temporanea presso altra amministrazione)*;

Art. 5 *(Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza)*;

Art. 7 *(Aspettative)*;

Art. 10 *(Congedi dei genitori)*;

Art. 11 *(Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche)*;

Art. 12 - *(Tutela dei dipendenti portatori di handicap)*;

Art. 13 *(Diritto allo studio)*;

Art. 14 *(Congedi della formazione)*;

Art. 15 *(Ricostituzione del rapporto di lavoro)*;

Art. 16 *(Copertura assicurativa e patrocinio legale)*;

Art. 17 *(Clausole speciali)*, relativamente ai commi 5, 10, 11, 12, 13;

Art. 19 *(Rapporto di lavoro a tempo determinato)*;

Art. 20 *(Contratto di fornitura di lavoro temporaneo)*;

Art. 21 *(Contratto di formazione e lavoro)*;

Art. 23 *(Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)*, comma 1, punti 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10;

Art. 24 *(Disciplina sperimentale del telelavoro)*;

Art. 25 *(Retribuzione e sue definizioni)*;

Art. 26 *(Lavoro straordinario)*;

Art. 27 *(Banca delle ore)*;

Art. 28 *(Bilinguismo)*;

Art. 30 *(Trattamento di trasferta)*;

Art. 31 *(Trattamento di trasferimento)*;

Art. 32 *(Trattamento di fine rapporto)*;

Art. 33 *(Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali)*.

3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2, si applicano nei confronti del personale di cui all'art. 1, le norme del presente contratto che modificano gli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro che vengono indicati tra parentesi nella titolazione.

4. Al personale di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, si applicano, comunque, ove esistenti, le disposizioni di legge, riguardanti gli istituti di cui al comma 2, destinate alla generalità dei lavoratori. Per il trattamento di trasferta si continua a fare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre il trattamento di trasferimento, il trattamento di fine rapporto, le modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali sono disciplinati dal decreto legislativo n. 103 del 2000.

Capo II

IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Art. 3.

Aree di inquadramento
(Art. 13 contratto collettivo nazionale di lavoro Ministeri)

1. Il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si applica anche al personale a contratto di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed è costituito solo dall'area B, che viene articolata nelle posizioni economiche B1, B2, B3.

2. L'area B viene individuata dalla declaratoria di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro, che descrive l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area stessa, corrispondente a livelli omogenei di competenze.

3. I profili, collocati nell'area B secondo l'allegato *A* del contratto collettivo nazionale di lavoro, descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno dell'area i profili sono caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto e possono essere collocati su posizioni economiche diverse.

4. Ogni dipendente è tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del decreto legislativo n. 29/1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nella posizione di appartenenza, nonché le attività complementari e strumentali a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.

5. L'individuazione dei profili professionali e la loro collocazione su ciascuna posizione economica dell'area B sono definite nella contrattazione integrativa per la revisione dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro e con l'assistenza dell'A.R.A.N..

Art. 4.

Passaggi interni
(Art. 15 contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. I passaggi interni del personale a contratto da una posizione economica a quella superiore dell'area B avvengono, previa autorizzazione ministeriale, in caso di posto vacante nel medesimo ufficio all'estero ove il personale presta già servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e della professionalità richiesta, di cui ai commi 3 e 4.

2. I passaggi di cui al comma 1 sono destinati al personale a contratto, in possesso dei requisiti culturali previsti per i profili individuati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, già in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e successive modificazioni ed integrazioni presso il medesimo ufficio all'estero ove si determinano i posti disponibili.

3. Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà, nei limiti di cui al comma 2, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale oppure tirocini pratici con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione saranno considerati, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì elementi utili l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.

4. Ai fini delle procedure selettive di cui al comma 1, al personale a contratto si applicano i medesimi criteri definiti per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri nel contratto integrativo di amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *A)* del contratto collettivo nazionale di lavoro, in quanto compatibili con le condizioni di lavoro del personale stesso.

5. Qualora la selezione di cui al comma precedente abbia dato esito negativo o se mancano all'interno del tutto le professionalità da selezionare, l'amministrazione procede all'assunzione dall'esterno, ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Norme di prima applicazione
(Art. 16 contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, senza incremento di spesa, mediante l'attribuzione della posizione economica, che viene individuata come segue:

personale ausiliario: B1;

personale esecutivo: B2;

personale di concetto: B3.

2. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'art. 4 l'amministrazione comunica per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.

Art. 6.

Formazione
(Art. 26)

1. Nell'ambito dei principi generali definiti dall'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai fini della sua applicazione per la formazione del personale a contratto, con particolare riguardo all'attuazione dell'art. 4, l'amministrazione organizza, nel quadro dei progetti di formazione per il personale, specifici corsi teorico-pratici nella sede di servizio all'estero, privilegiando tecniche telematiche (video conferenze, formazione a distanza, ecc.) che garantiscano il risultato formativo superando le difficoltà logistiche dell'area di assegnazione.

2. Nei casi in cui la formazione abbia caratteristiche di omogeneità e coinvolga più unità di personale in servizio in uffici all'estero diversi e del medesimo ambito territoriale possono essere realizzati, su proposta delle sedi interessate, corsi di formazione in modo congiunto.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 7.

La struttura della retribuzione
(Art. 28)

1. La struttura della retribuzione del personale di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro è costituita dai seguenti emolumenti:

a) retribuzione base prevista per ciascun ufficio all'estero in relazione a ciascuna posizione economica;

b) assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 8;

c) compenso differenziato di cui all'art. 12;

d) sviluppo economico di cui all'art. 9.

2. Al personale di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro continuano ad essere corrisposti gli assegni di cui all'art. 162, ultimi due commi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ove spettanti.

3. La retribuzione, come individuata al comma 1, costituisce il trattamento economico onnicomprensivo per il personale di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 8.

Cessazione della progressione economica per lodevole servizio

1. In applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993, gli aumenti periodici biennali per lodevole servizio di cui all'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e successive modificazioni ed integrazioni cessano di essere corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

2. Il valore economico degli aumenti biennali in godimento costituisce un assegno personale non riassorbibile.

Art. 9.

Progressione economica orizzontale
(Art. 17 contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. La progressione economica orizzontale si realizza mediante la previsione, per ciascuna posizione all'interno dell'area, di due fasce retributive i cui importi economici sono stabiliti nell'allegata tabella *C*. L'importo della seconda fascia di cui alla tabella *C* assorbe il valore economico della prima fascia.

2. Gli sviluppi economici, di cui al comma 1, sono attribuiti sulla base dei medesimi criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo del personale Ministero affari esteri - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento.

Art. 10.

Fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere
(Art. 31 contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene costituito presso il Ministero degli affari esteri il Fondo di amministrazione per il personale a contratto a tempo indeterminato in servizio presso gli uffici all'estero, in cui confluiscono le seguenti risorse:

a) risorse complessive pari a 290 milioni di lire per l'anno 2000 e 1390 milioni di lire per l'anno 2001;

b) fino ad un massimo dell'80% delle risorse derivanti dall'utilizzo dei risparmi della corresponsione dell'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 8, relativo al personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1° giugno 2000. Tale percentuale verrà gradualmente ridotta in correlazione con quanto previsto dai commi 2 e 3;

c) risorse del Fondo unico per i contrattisti già utilizzate per finanziare i passaggi economici all'interno dell'area e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'amministrazione al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo del personale che ne ha usufruito;

d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) eventuali quote di risparmi di gestione individuate con la contrattazione integrativa riferibili alle spese del personale del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo.

2. Ai fini della rideterminazione dalla percentuale di cui al comma 1, lettera *b)*, la misura complessiva del trattamento economico del personale cessato dal servizio costituisce il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuto il valore della predetta percentuale e l'onere per la nuova assunzione.

3. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo in misura non superiore all'importo medio annuo pro-capite di lire 7 milioni riferito alle unità di personale a contratto di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, in servizio nell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 11.

Utilizzazione del fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere
(Art. 32 contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. Le risorse del Fondo unico per i contrattisti all'estero sono utilizzate per:

a) attribuire i compensi differenziati di cui all'art. 12;

b) finanziare i passaggi da una posizione economica all'altra all'interno dell'area, di cui all'art. 4;

c) finanziare la progressione economica orizzontale di cui all'art. 9.

2. Le risorse di cui all'art. 10, lettera *d)*, sono assegnate pro-quota al personale che, nell'ambito della sede di servizio, si assume l'onere di coprire la maggiore attività lavorativa derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo i criteri generali stabiliti dalla contrattazione integrativa di amministrazione.

3. Nei passaggi di cui al comma 1, lettera *b)*, al dipendente che acquisisce la posizione economica superiore spetta il trattamento economico percepito dal personale che ha lasciato disponibile il posto, al netto dell'assegno mensile non riassorbibile di cui all'art. 8. Lo stesso mantiene, altresì, l'assegno mensile non riassorbibile in godimento.

4. Le eventuali somme non utilizzate nell'anno di riferimento vengono riassegnate al Fondo unico per essere corrisposte entro l'esercizio successivo.

Art. 12.

Criteri per l'assegnazione di compensi differenziati

1. Nell'ambito delle risorse del Fondo unico di cui all'art. 10, sono definiti compensi differenziati in relazione alle eterogenee esigenze del personale in servizio nelle diverse sedi all'estero, da corrispondersi per dodici mensilità a decorrere dal 1° dicembre 2000.

2. La determinazione della misura economica dei compensi di cui al comma 1, avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) retribuzioni medie per Paese e in relazione a ciascuna posizione economica del personale a contratto;

b) incremento del costo della vita all'estero espresso in $ USA nel biennio 1998-1999.

3. In relazione ai criteri di cui al comma 2, nella tabella *B* le sedi all'estero sono ripartite in quattro gruppi e nella tabella *A* viene definita la misura dei compensi di cui al comma 1, che sono graduati, all'interno di ciascun gruppo, secondo le posizioni economiche dell'area B. Le tabelle possono essere modificate nei successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 13.

Ricollocazione del personale a seguito di chiusura della sede

1. In caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto dall'art. 166, primo comma, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

2. Nei casi di cui al comma 1, i dipendenti a contratto conservano a tutti gli effetti l'anzianità pregressa e il precedente regime contrattuale.

3. Il dipendente che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero, entro tre mesi dalla cessazione presso l'ufficio precedente. Anche nei casi di cui al presente comma il dipendente conserva la precedente anzianità di servizio.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro, continueranno ad applicarsi le norme del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli importi, espressi in lire, di cui alle tabelle *A* e *C* sono corrisposti nella valuta di pagamento e secondo le procedure utilizzate per le retribuzioni.

TABELLA *A*

COMPENSI DIFFERENZIATI DI CUI ALL'ART. 12

Gruppo A:

contrattisti B3: + L. 690.000 annue;

contrattisti B2: + L. 600.000 annue;

contrattista B1: + L. 510.000 annue.

Gruppo B:

contrattisti B3: + L. 483.000 annue;

contrattisti B2: + L. 420.000 annue;

contrattisti B1: + L. 357.000 annue.

Gruppo C:

contrattisti B3: + L. 338.000 annue;

contrattisti B2: + L. 294.000 annue;

contrattisti B1: + L. 250.000 annue.

Gruppo D:

contrattisti B3: + L. 208.000 annue;

contrattisti B2: + L. 188.000 annue;

contrattisti B1: + L. 171.000 annue.

TABELLA *B*

Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
Germania	Belgio	Stati Uniti	Argentina
Francia	Australia	Venezuela	Bolivia
Regno Unito	Svizzera	Egitto	Brasile
Canada	Turchia	Tunisia	Cile
Paesi Bassi	Spagna	Croazia	Colombia
Austria	Sud Africa	Yugoslavia	Costarica
Norvegia	Grecia	Russia	Cuba
Portogallo	Lussemburgo	Marocco	Ecuador
Malta	Finlandia	Filippine	El Salvador
Cipro	Danimarca	Ungheria	Guatemala
Svezia	Macedonia	Slovenia	Honduras
Irlanda	Repubblica Ceca	Malesia	Messico
Monaco Principato		Thailandia	Nicaragua
S. Marino		Bulgaria	Panama
			Perù
			Rep. Dominicana
			Uruguay
			Nuova Zelanda
			Arabia Saudita
			Emirati Arabi
			Gerusalemme
			Giordania
			Iran
			Israele
			Kuwait
			Libano
			Qatar
			Siria
			Bangladesh
			Cina
			Corea
			Sri Lanka
			Giappone
			India
			Singapore
			Pakistan
			Algeria
			Camerun
			Costa d'Avorio
			Mozambico
			Eritrea
			Etiopia
			Ghana
			Kenia
			Libia
			Madagascar
			Namibia
			Nigeria
			Rep. Dem. Congo
			Senegal
			Sudan
			Tanzania
			Uganda
			Zambia
			Zimbawe

TABELLA *C*

IMPORTI DELLE FASCE DI SVILUPPO ECONOMICO
(in lire)

	I fascia	II fascia
Gruppo A	2.900.000	4.300.000
Gruppo B	2.000.000	3.000.000
Gruppo C	1.400.000	2.100.000
Gruppo D	900.000	1.300.000

Dichiarazione congiunta n. 1

Con riferimento all'art. 1, le parti si danno atto che le assunzioni del personale a contratto presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero avvengono secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 103/2000.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti si danno atto che nella definizione dei criteri per l'attribuzione delle fasce retributive di cui all'art. 9 sarà necessario tenere conto delle particolari attività e professionalità richieste al personale a contratto nell'espletamento dei compiti a loro affidati.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti, dandosi atto che con il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si è proceduto alla completa armonizzazione della normativa relativa al rapporto di lavoro del personale a contratto con il personale del comparto Ministeri, auspicano che nel quadriennio 2002 2005 si possa procedere ad una definizione contestuale del rinnovo contrattuale ricomprendente anche la categoria del personale a contratto.

Dichiarazione a verbale

CGIL FP e UIL P.A., valutando positivamente l'impianto del contratto successivo per il personale assunto a contratto, dichiarano non completamente soddisfacente la parte riguardante la classificazione del personale.

Inoltre, non convengono sull'impossibilità di un passaggio ad altro Ufficio diplomatico e consolare o Istituto di cultura nello stesso Paese nel caso dei passaggi interni, e anche per il caso dei gravi e documentati motivi.

Auspicano, infine, di trovare le soluzioni nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.

01A4869

COMUNE DI ACUTO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Acuto (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 2 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con effetto dal 1° gennaio 2001, la variazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., come in premessa istituita, è maggiorata nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A4729

COMUNE DI ARIENZO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Arienzo (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione n. 21 del 2 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha variato l'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2001, fissandola nella misura dello 0,5 punti percentuali.

01A4730

COMUNE DI BROSSASCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Brossasco (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di aumentare, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura «opzionale» dello 0,2 punti percentuali, in aggiunta alle misure vigenti si stabilisce nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A4731

COMUNE DI CARPEGNA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Carpegna (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 18 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare, l'addizionale comunale IRPEF con effetto dal 1° gennaio 2001, nella misura di 0,4 punti percentuali.

01A4732

COMUNE DI COLLEFERRO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Colleferro (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 5 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) Di istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura di 0,2% punti percentuali.

01A4733

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fiumefreddo Bruzio (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 del 28 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire con decorrenza dal 1° gennaio 2001, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dal decreto legislativo n. 360/1998, con l'aliquota di compartecipazione dello 0,2%.

01A4734

COMUNE DI MACRA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Macra (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di aumentare, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura «opzionale» dello 0,2 punti percentuali, in aggiunta alle misure vigenti si stabilisce nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A4735

COMUNE DI MALLARE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Mallare (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione n. 25 del 10 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell'aliquota dello 0,2 per cento per l'anno 2001, tenuto conto della esigenza di garantire gli equilibri di bilancio;

2. di dare atto che l'aliquota complessiva dell'addizionale dell'anno 2001 è pari allo 0,3 per cento (0,1 anno 2000 - 0,2 anno 2001).

01A4736

COMUNE DI PAESANA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Paesana (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 dell'8 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di aumentare, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura «opzionale» dello 0,2 punti percentuali, che in aggiunta alle misure vigenti si stabilisce nella misura dello 0,3 punti percentuali.

01A4737

COMUNE DI PALLARE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pallare (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione n. 6 del 3 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis);

1) di stabilire in un ulteriore 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001;

2) di dare atto, pertanto, che l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche per l'anno 2001, risulta essere pari allo 0,4 punti percentuali.

01A4738

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Vaccino anticolerico ISI"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2001).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 76, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «iniettabile una fiala 1 ml - A.I.C. n. 022890 *024*V;», leggasi: «iniettabile una fiala 1 ml - A.I.C. n. 022890 *014*V;».

01A4965

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651105/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77